

CCCXIX SEDUTA**MARTEDI 13 FEBBRAIO 1979**

Presidenza del Vicepresidente DESSANAY

indi

del Presidente RAGGIO

I N D I C E

Legge regionale 5 ottobre 1978: "Istituzione e disciplina dei Consultori familiari", rinviata dal Governo centrale. (Discussione):	
ROJCH, Assessore dell'igiene e sanità	7
MURRU	11
PRESIDENTE	12
BERLINGUER	12
CARDIA	12
PUDDU PIERO	17
FADDA	17
MURRU	19
MARRACCINI	20
USAI	38
MACIS	39
SODDU, Presidente della Giunta	39
"Proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale". (Discussione e approvazione):	
MASIA, relatore	28
Schema di decreto del Presidente della Repubblica di Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna concernente: "Modifiche dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480". (Discussione e	

approvazione):

SPANO, relatore	25
CARRUS, Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica	26
MARINI	26
Sull'ordine del giorno:	
MULEDDA	41
MADDALON	41
SODDU, Presidente della Giunta	41
PUDDU PIERO	42
MURRU	42

La seduta è aperta alle ore 17 e 40.

SPINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 1° febbraio 1979, che è approvato.

Discussione della legge regionale 5 ottobre 1978: "Istituzione e disciplina dei consultori familiari", rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 5 ottobre 1978: "Istituzione e disciplina dei consultori familiari", rinviata dal Governo centrale; relato-

re l'onorevole Fadda.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fadda.

FADDA (P.R.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

ROJCH (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

SPINA, *Segretario*:

Art. 1

Istituzione del servizio

La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, nell'ambito della riorganizzazione e della integrazione dei servizi sociali e sanitari e della programmazione regionale, promuove e programma il servizio consultoriale quale organismo operativo delle istituende unità sanitarie locali.

Sino alla costituzione delle unità sanitarie locali i Consultori sono istituiti e gestiti dai Comuni, dai Consorzi di Comuni e dalle Comunità montane, sulla base di programmi coordinati, approvati e finanziati dalla Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SPINA, *Segretario*:

Art. 2

Finalità

L'istituzione del servizio consultoriale è indirizzata agli scopi di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e all'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;

e) l'informazione sui diritti spettanti alla donna che si ponga il problema di interrompere la gravidanza in base alla legislazione statale e regionale e sui servizi sociali sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

f) l'informazione sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

g) l'attuazione diretta o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera e);

h) ogni intervento idoneo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SPINA, *Segretario*:

Art. 3

Prestazioni del servizio

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, il servizio consultoriale deve garantire tra l'altro:

1) l'educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità anche in collaborazione con le altre strutture sociali formative e scolastiche; la diffusione delle conoscenze scientifiche relative alla sessualità; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli, alla coppia ed alla famiglia in ordine ai problemi della sessualità; la prevenzione e gli interventi sanitari ambulatoriali per la cura dei fattori patologici connessi alla sessualità;

2) l'educazione dei singoli, della coppia e della comunità per la formazione di una coscienza sociale e sanitaria in ordine alle scelte procreative;

3) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni riguardanti tutti i metodi idonei a promuovere o a prevenire la gravidanza; la somministrazione dei mezzi, con i relativi interventi, più idonei per consentire al singolo o alla coppia il conseguimento delle finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione, informando sull'efficacia e sui riflessi di ordine sanitario e psicologico; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli e alla coppia in ordine ai problemi della procreazione, anche mediante visite prematrimoniali;

4) l'assistenza nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione ammessa dalla legge, avvalendosi delle strutture a ciò abilitate;

5) la diffusione delle conoscenze scientifiche in merito all'igiene della gravidanza e alla fisiologia del parto; la preparazione psicopro-

filattica al parto, l'effettuazione dei controlli clinici e strumentali sulla gestazione e l'individuazione delle gravidanze a rischio; la prevenzione delle cause patologiche che influiscono sul corso della gravidanza; la raccolta, l'archiviazione e la gestione dei dati;

6) la diffusione delle conoscenze scientifiche riguardanti i criteri ed i mezzi atti ad assicurare l'armonico sviluppo psicofisico del neonato e del bambino nella prima infanzia; gli accertamenti sistematici sullo sviluppo psico-fisico dalla nascita ai tre anni;

7) la diffusione delle conoscenze riguardanti le malattie ereditarie e congenite, con particolare riguardo a quelle più diffuse nel territorio regionale, provvedendo all'accertamento dell'eventuale rischio genetico nel singolo e nella coppia;

8) l'assistenza psicologia e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia, anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti interpersonali nelle loro implicazioni di carattere psicologico e sociale, sia in ordine all'educazione dei figli; la rilevazione delle problematiche incidenti sulla condizione familiare e minorile, promuovendo al riguardo opportuni rapporti con gli Uffici giudiziari competenti;

9) la promozione di indagini, di incontri e di dibattiti con gli utenti del servizio di cui alla presente legge e ogni altra iniziativa volti alla conoscenza e alla divulgazione delle finalità e delle prestazioni del servizio medesimo, nonché per il più efficace espletamento dello stesso;

10) la collaborazione ed il coordinamento tra i servizi consultoriali e le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e l'integrazione dei vari momenti assistenziali, avvalendosi per gli esami di laboratorio e radiologici e per ogni altra ricerca strumentale degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

SPINA, *Segretario*:

Art. 4

Figure professionali

Al fine dello svolgimento del servizio di cui alla presente legge gli enti gestori di cui alla presente legge assicurano di norma le prestazioni delle seguenti figure professionali,

- a) assistente sociale;
- b) laureato in psicologia o laureato specializzato in psicologia;
- c) medico specialista in ostetricia e ginecologia;
- d) medico specialista in pediatria;
- e) ostetrica;
- f) assistente sanitaria visitatrice.

In fase di avvio del servizio, ciascun Consultorio può operare se è in grado di assicurare le prestazioni delle seguenti figure professionali:

- a) un'assistente sociale e un'ostetrica o assistente sanitaria visitatrice, a tempo pieno;
- b) un medico specialista in ostetricia e ginecologia, un medico specialista in pediatria e un laureato o specializzato in psicologia, salvo che sia oggettivamente impossibile inserire quest'ultimo nell'equipe, sulla base di orari fissati dall'ente gestore del servizio.

Gli enti gestori del servizio possono integrare il gruppo di operatori di cui al primo comma con altre figure professionali ed avvalersi di volta in volta di altri specialisti.

Tutti gli operatori devono possedere specifici titoli e, ove sia prescritto, l'abilitazione all'esercizio professionale.

Gli operatori di cui ai precedenti commi operano secondo modalità di lavoro di gruppo in collegamento con gli altri operatori pubblici sanitari, scolastici e sociali presenti nella zona.

La responsabilità di coordinamento del lavoro di gruppo è affidata ad un operatore del servizio, nominato dall'ente gestore su designazione dei componenti del gruppo.

L'ente gestore organizza il servizio, inte-

grandone le attività con le altre sue attività socio-sanitarie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

SPINA, *Segretario*:

Art. 5

Personale del Consultorio

Presso il Consultorio deve essere prioritariamente utilizzato, e fino ad esaurimento, il personale degli enti locali nonché quello già dipendente dalla disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e quello di altri enti pubblici, come gli enti mutualistici, comunque trasferito o comandato alla Regione o agli enti locali.

La Regione, per il personale di cui al comma che precede, istituisce appositi corsi o seminari di studio, a frequenza obbligatoria, per favorire l'approfondimento da parte dell'operatore della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale, in cui si svolge il servizio, di modo che possa adeguatamente svolgere la propria attività sulla base della metodologia di interventi di cui al successivo articolo 7.

Apposite convenzioni tra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale e delle strutture disponibili.

Solo in caso di comprovata necessità o di mancanza di personale coi requisiti necessari, l'ente gestore del servizio può procedere direttamente all'assunzione per pubblico concorso o alla stipula di contratti di consulenza.

Lo svolgimento dei servizi generali del Consultorio è assicurato dal personale degli enti locali.

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nei servizi pubblici e privati previsti dalla presen-

te legge, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine a qualsiasi notizia di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

SPINA, *Segretario*:

Art. 6

Formazione e aggiornamento del personale

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento per il personale del servizio consultoriale di cui all'articolo 4 della presente legge.

Tali attività devono essere di carattere pluridisciplinare e interdisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.

La Giunta regionale, previa consultazione della Consulta regionale femminile, sentite le Commissioni consiliari competenti, stabilisce le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi, ed esercita la vigilanza sul loro espletamento.

La partecipazione alle attività formative e di aggiornamento è obbligatoria per il personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

SPINA, *Segretario*:

Art. 7

Metodologia d'intervento

L'attività di consulenza ha carattere di interdisciplinarietà ed il metodo di lavoro è quello di gruppo, secondo i criteri di distribuzione di responsabilità e di campi di intervento di ciascun operatore, sottoposto a periodiche verifiche.

I Consultori organizzano la propria attività attraverso un regolamento interno.

Il servizio consultoriale deve tenere conto delle esigenze d'informazione dei gruppi e delle comunità, oltreché dei singoli, intervenendo in modo particolare, anche al fine di promuovere la formazione di una coscienza socio sanitaria nei luoghi di lavoro, quartieri, scuole e comunità in genere.

Il servizio consultoriale promuove inoltre incontri specifici con i gruppi omogenei interessati per l'individuazione dei fattori di rischio che minacciano la salute psicofisica della donna e del prodotto del concepimento, al fine di rimuovere e prevenire le cause.

Nel rapporto utente-operatore si deve assicurare all'utente un ruolo attivo nella gestione dei problemi di carattere personale e di quelli del funzionamento del Consultorio.

A tal fine devono essere messi a disposizioni locali per riunioni e gli strumenti informativi che consentano dibattiti, confronti e verifiche, nonché momenti specifici di aggregazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

SPINA, *Segretario*:

Art. 8

Gestione sociale

I Comuni, singoli o associati, e le Comuni-

tà montane promuovono e attuano la gestione sociale e il controllo garantendo le più ampie forme di partecipazione dei cittadini, attraverso gli organismi di base e le formazioni sociali e le rappresentanze delle donne presenti nel territorio, espresse dalla Consulta femminile o dalle associazioni femminili o dall'assemblea delle donne.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale all'igiene e sanità, previa consultazione della Consulta regionale femminile, e sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce in un regolamento - tipo le modalità e le forme di partecipazione sociale del servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

SPINA, *Segretario*:

Art. 9

Gratuità del servizio e onere delle prestazioni

Le prestazioni effettuate dai servizi consultoriali previsti dalla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani nonché per gli stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente nel territorio italiano.

L'onere delle prescrizioni farmaceutiche e sanitarie, ivi compresi gli esami di laboratorio, radiologici e ogni altra ricerca strumentale, prescritti con un unico tipo di ricettario predisposto dalla Regione, sono a carico, per la rispettiva competenza, nei limiti e secondo le modalità in vigore, degli enti che erogano assistenza sanitaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

SPINA, *Segretario*:

Art. 10.

Consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati

Le istituzioni e gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, lettera b) della legge 29 luglio 1975, n. 405, che intendono istituire consultori familiari debbono chiedere l'autorizzazione alla Regione.

L'autorizzazione deve essere concessa quando ricorrano i seguenti requisiti:

a) che sia richiesta da istituzioni od enti pubblici o da enti privati aventi finalità sociali, assistenziali e sanitarie e che non abbiano scopo di lucro;

b) che siano assicurate le dotazioni minime ambientali, le attrezzature tecniche idonee previste dai programmi della Regione, l'organico, le figure professionali e le prestazioni fondamentali necessarie per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge, tenute presenti le diverse competenze individuate nella legge 22 maggio 1978, n. 194;

c) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche degli operatori,

d) che il personale abbia frequentato e frequentato i corsi di formazione o di aggiornamento autorizzati a norma della legislazione vigente;

e) che venga garantito il rispetto delle convinzioni etiche degli utenti.

L'autorizzazione è rilasciata, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare.

Con le stesse modalità si procede alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti prescritti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Rojch - Corona - Puddu Mario:

“Al primo comma, dopo le parole “Consultori familiari”, aggiungere le parole “per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 2 della presente legge”. (1)

Emendamento soppressivo parziale Rojch - Corona - Puddu Mario:

“All’articolo 10, secondo comma, lett. b), sopprimere la seguente frase: “tenute presenti le diverse competenze individuate nella legge 22 maggio 1978, n. 194 ” ” (2).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rojch per illustrare gli emendamenti.

ROJCH (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Signor Presidente, la Giunta ha ritenuto opportuno presentare due emendamenti: il primo aggiuntivo al 1° comma dell’articolo 10 ed il secondo soppressivo parziale. Ha ritenuto opportuno presentare i due emendamenti, dicevo, accogliendo i suggerimenti del Governo, posto che gli stessi non costituiscono un intralcio o un impedimento all’attuazione della legge sui Consultori. La Giunta è altresì convinta (d'accordo con quanto emerge nella relazione della prima Commissione) dell'infondatezza e dell'inesattezza dei motivi di rinvio da parte del Governo. Ha fatto però un'attenta valutazione dei rischi esistenti di un'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale da parte del Governo e, insieme, ha valutato la necessità e l'urgenza di disporre di uno strumento capace di far decollare, finalmente, i Consultori in Sardegna. Questa consapevolezza, unita alla certezza che i due emendamenti, in qualche modo, non possono intralciare la legge, ci ha convinti a seguire questa strada, cioè la strada della presentazione dei due emendamenti.

Il Governo — considerando l'articolo 10

in modo equivoco — afferma che in detto articolo non appare chiaro se si debbano disciplinare, oltre ai consultori privati convenzionati, anche i consultori non convenzionati, sostenendo che il disciplinare, attraverso l'istituto giuridico dell'autorizzazione, anche i consultori non convenzionati, rappresenterebbe una violazione del principio di iniziativa privata. La legge regionale non opera alcuna distinzione tra consultori pubblici e privati, tra consultori privati convenzionati e consultori privati non convenzionati, prevedendo per tutti l'autorizzazione. L'emendamento che la Giunta ha presentato, accogliendo, appunto, il suggerimento del Governo, prevede l'autorizzazione per i consultori istituiti per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

Andiamo a vedere le finalità indicate all'articolo 2 della presente legge: l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile; la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia; la tutela della salute della donna; la divulgazione delle informazioni idonee a prevenire la gravidanza; l'informazione sui diritti spettanti alla donna che si ponga il problema di interrompere la gravidanza in base alla legislazione statale e regionale; l'informazione sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante, eccetera; ecco, io ho voluto richiamare così, brevissimamente, quali sono gli obiettivi della legge.

Ora, un emendamento che preveda il rilascio dell'autorizzazione per raggiungere le finalità della legge, effettivamente non stravolge niente; rimane solo un principio di legittimità.

Veniamo ora alla lettera b), sempre dell'articolo 10: il richiamo ivi contenuto alle competenze della legge 194 (la legge sull'aborto), con riferimento ai consultori privati non convenzionati, sempre secondo il Governo, sarebbe illegittimo, poiché la legge sull'aborto stabilisce che alcuni compiti previsti dalla legge devono essere espletati dai consultori istituiti in base all'articolo 2 della legge 405. In

sostanza, la modifica suggerita dal Governo tende a stabilire il principio dell'autorizzazione ai consultori che si convenzionano, o intendano raggiungere gli obiettivi dell'articolo 2 della legge 194.

Se poi andiamo ad esaminare questa modifica soppressiva in relazione al comma b) (cioè la soppressione della dizione "tenute presenti le diverse competenze individuate nella legge 194") in effetti quella che per noi era una norma garantista, per il Governo era equivoca. Cioè noi tendevamo ad escludere che i consultori privati potessero, in qualche modo, operare secondo il dispositivo dell'articolo 194.

Poiché la Giunta ritiene che neanche questo emendamento modifichi la capacità operativa e le finalità della legge, noi riteniamo che possa (come il primo) essere accolto ed approvato senza intralciare o ostacolare, in alcun modo, l'iter della legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento n. 2, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

SPINA, Segretario:

Art. 11

Erogazione dei contributi ai Consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati

Le istituzioni e gli enti autorizzati di cui al precedente articolo 10 possono chiedere contributi finanziari alla Regione.

Le domande di contributo corredate dal programma di previsione annuale di attività e,

per gli anni successivi, anche da una relazione sul lavoro svolto, devono essere presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, dopo aver verificato l'attività svolta dalle istituzioni e dagli enti di cui al precedente articolo 10, provvede all'assegnazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente, sulla base dei programmi regionali d'intervento e tenuto conto dell'esigenza di funzionalità di una adeguata dislocazione territoriale.

I contributi possono essere concessi, senza alcun onere a carico della Regione, alle istituzioni e agli enti predetti, nella misura massima complessiva del 20 per cento del finanziamento assegnato dallo Stato alla Regione per gestire il servizio consultoriale.

I Consultori di cui al presente articolo adempiono alle funzioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare mediante convenzione con le unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria essi possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio in base ai criteri stabiliti dal programma annuale regionale.

La Regione esercita la vigilanza sul servizio allo scopo di verificare la rispondenza del medesimo alle finalità della presente legge.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la esistenza sul territorio di Consultori privati non costituisce pregiudiziale per l'istituzione di Consultori pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

SPINA, Segretario:

Art. 12

Programmi regionali

Il Consiglio regionale, in ottemperanza

all'articolo 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e in adempimento a quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, nell'ambito della programmazione nel settore socio-sanitario, approva, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, su proposta della Giunta regionale, sentite le unità sanitarie locali - e, in attesa della loro costituzione, gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane territorialmente competenti - che devono esprimersi nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il programma annuale da valere per l'anno successivo, sulla base delle proposte dei Comuni singoli o consorziati, delle Comunità montane, delle esigenze di articolazione territoriale del servizio e delle eventuali iniziative di altri enti pubblici e privati che intendono usufruire dei finanziamenti pubblici.

L'Assessore regionale all'igiene e sanità emana disposizioni in ordine alla documentazione che deve essere prodotta, entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla domanda di finanziamento dei soggetti legittimati a istituire Consultori.

Il programma regionale indica, in relazione alle necessità dei singoli Consultori e al contesto sociale in cui operano:

a) gli standards minimi di prestazione del servizio pubblico con precisazione dell'orario di servizio di ciascun operatore;

b) gli indirizzi in ordine alla organizzazione del servizio pubblico;

c) le dotazioni minime di ambiente e le attrezzature tecniche idonee;

d) l'articolazione territoriale del servizio al fine di garantire una razionale distribuzione delle iniziative;

e) i criteri e la misura di ripartizione dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 11, tenuto conto della consistenza demografica e dell'estensione territoriale, della situazione socio-economica, dello stato dei servizi sanitari e sociali, del tasso di natalità, morbosità e mortalità perinatale e infantile, dell'incidenza degli aborti, delle condizioni di viabilità e dei trasporti;

f) le modalità di erogazione del servizio.

Della somma complessiva destinata ai Consultori dalle leggi statali e regionali, il 90 per

cento viene assegnato per l'istituzione e la gestione del servizio consultoriale e l'educazione sanitaria della popolazione, il residuo 10 per cento viene utilizzato per il finanziamento delle iniziative concernenti la qualificazione e l'aggiornamento del personale.

Le somme eventualmente non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni successivi.

Gli enti gestori del servizio possono integrare i finanziamenti regionali e contribuire in altra forma agli oneri per l'istituzione e la gestione del servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

SPINA, *Segretario*:

Art. 13

Norma transitoria

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, per l'anno 1978, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni in ordine alle procedure che i soggetti interessati sono tenuti a seguire al fine di poter usufruire dei contributi previsti nella presente legge.

La domanda di contributo e la relativa documentazione debbono essere prodotte entro i successivi 60 giorni.

Il programma relativo al 1978 è predisposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, entro 40 giorni dalla scadenza fissata dal comma precedente.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale all'igiene e sanità, sentita la Commissione consiliare competente, istituisce le attività speciali di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Fino all'istituzione delle unità sanitarie

locali nella predisposizione del programma regionale si dovrà tendere a garantire la presenza di almeno un Consultorio per ogni Comprensorio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Rojch. Ne ha facoltà.

ROJCH (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Per far notare che poiché questo testo è riferito al '78, qui si deve intendere non '78, ma '79. Non c'è bisogno di emendamento ...

PRESIDENTE. Se ne terrà conto in sede di coordinamento.

Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

SPINA, *Segretario*:

Art. 14
Norma finanziaria

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1978 la denominazione del capitolo 21185 è così modificata:

Capitolo 21185 – Quota, assegnata alla Regione dal Ministero del Tesoro, dei finanziamenti disposti per i servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità (art. 5, legge 29 luglio 1975, numero 405, e art. 3, legge 22 maggio 1978, numero 194)

per memoria

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 il capitolo 10041 dello stato di previsione dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è trasferito allo stato di previsione dell'Assessorato all'igiene e sanità con la seguente numerazione e nuova denominazione:

Capitolo 12179 – (titolo 1 - sezione 5 - ca-

tegoria 05) – Fondo da ripartire, in base al programma annuale, per il finanziamento dei Consultori di assistenza alla famiglia e alla maternità (legge 29 luglio 1975, n. 405, e legge 22 maggio 1978, n. 194)

per memoria

Nello stato di previsione dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1978 è iscritto, nel capitolo 12179, lo stanziamento di lire 185.300.000 quale integrazione della Regione agli stanziamenti che vengono assegnati dallo Stato ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194.

A detta spesa si farà fronte mediante corrispondente riduzione di lire 185.300.000 dello stanziamento del capitolo 03016 (voce M dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1978.

Le spese a carico della Regione, valutate in lire 185.300.000 annue, faranno carico al capitolo 12179 dello stato di previsione dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1978 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Rojch - Carrus - Zurru - Corona:

“Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il 1979 la denominazione del capitolo corrispondente al capitolo 21185 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è così modificata:

Quota assegnata alla Regione dal Ministero del Tesoro, dei finanziamenti disposti per i servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità (art. 5, legge 29 luglio 1975, n. 405, e art. 3, legge 22 maggio 1978, n. 194).

Nello stato di previsione della spesa del bi-

lancio della Regione per l'anno 1979 il capitolo dello stato di previsione dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, corrispondente al capitolo 12179 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, è trasferito allo stato di previsione dell'Assessorato all'igiene e sanità con la seguente nuova denominazione:

(titolo 1 - sezione 5 - categoria 05) — Fondo da ripartire, in base al programma annuale, per il finanziamento dei Consultori di assistenza alla famiglia e alla maternità (legge 29 luglio 1975, n. 405, e legge 22 maggio 1978, n. 194).

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per il 1979 e anni successivi ai succitati capitoli a favore dei quali verranno stornate le somme che annualmente vengono attribuite dallo Stato alla Regione ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e la somma di lire 183.000.000 quale integrazione annua della Regione allo stanziamento previsto nelle leggi statali.

Alla spesa di lire 183.000.000 si farà fronte per il 1979 e seguenti mediante il maggior gettito previsto per lo stesso 1979, dell'imposta dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rojch per illustrare l'emendamento.

ROJCH (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Signor Presidente, l'emendamento numero 3, sostitutivo totale dell'articolo 14, si configura come un emendamento finanziario, avente un mero valore tecnico. Infatti, stante la situazione di esercizio provvisorio, è necessario procedere all'adeguamento delle norme finanziarie; si conferma, infatti, il contributo integrativo della Regione.

Per quanto concerne il secondo emendamento finanziario, signor Presidente (lo illustro sin d'ora, perché è collegato), la situazione di esercizio provvisorio, anche in questo caso, impone di adeguare il capitolo finanziario al corrispondente capitolo del 1978. Si tratta, come ho detto, di emendamenti che hanno un

mero valore tecnico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Per un chiarimento, più che altro, di carattere tecnico. Siccome il bilancio di previsione del 1979 non è ancora andato in discussione neanche in Commissione (perché mi pare che sia ancora in "regime" di Giunta), noi non stiamo forse commettendo un altro errore tecnico, attribuendo già la numerazione (addirittura progressiva) dei capitoli ai quali vanno attribuite queste poste di bilancio? Se è così, io dico che la fretta di discutere questa legge potrebbe farci correre il secondo rischio di commettere un errore, e questa volta molto più marchiano e di carattere tecnico!

A parte e a prescindere dall'importo, che potrebbe essere confermato o meno, questa legge, una volta licenziata dal Consiglio regionale, deve andare nuovamente al Governo ... (*Interruzione dell'onorevole Rojch*).

Il capitolo? Ma non sappiamo se il Consiglio e la Commissione approveranno nello stesso tempo ...

ROJCH (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Sarà il capitolo corrispondente.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Come corrispondente? Comunque, Assessore, il mio è un chiarimento di carattere puramente tecnico, poiché non credo che con tutta la trasformazione, addirittura rivoluzionaria del bilancio di previsione, i capitoli si configurano addirittura colla stessa numerazione.

Qui rischiamo, come altre volte è capitato, di vederci rinviata per la seconda volta una legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

ROJCH (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Questo emendamento è stato predisposto dagli uffici; non credo che siano incorsi in un er-

rore di valutazione. Penso che la sua formulazione sia conforme alla norma ed anche alla struttura del bilancio.

PRESIDENTE. C'è, in effetti, una questione tecnica, che comunque può senz'altro essere affrontata in sede di coordinamento. Non è specificato il numero del capitolo, è vero; il numero è ancora da inventare. Si sa soltanto che sarà corrispondente al capitolo 21185 del '78. Sarà in corrispondenza di quello ...

Ha domandato di parlare l'onorevole Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER (P.C.I.). Molto brevemente, per chiedere alla Giunta la cortesia di fornire al Consiglio un chiarimento su una riduzione che abbiamo avuto modo di rilevare nello stanziamento per il 1979. Nel testo originario, licenziato dalla Commissione, era prevista una spesa di lire 185.300.000; nell'emendamento avanzato dalla Giunta, tale somma è ridotta a 183.000.000 e non riusciamo a intenderne il perché.

Quindi, gradiremmo sapere dalla Giunta il perché di questa riduzione, anche se minima, operata rispetto al testo originario licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

ROJCH (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La domanda è: come mai sono stati tolti questi due milioni?

Gli uffici che hanno predisposto l'emendamento finanziario hanno motivato anche questa riduzione con ragioni tecniche di bilancio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

SPINA, *Segretario*:

Art. 15

*Modifica alla legge regionale
10 febbraio 1978, n. 2*

L'articolo 30 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è così modificato:

“Al trasferimento delle somme iscritte sul fondo da ripartire di cui al capitolo 12179 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1978 e in quelli corrispondenti per gli anni successivi, nei capitoli da istituire negli stessi stati di previsione in relazione agli scopi e alle finalità previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e agli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, si provvederà, sulla base del programma annuale di cui all'articolo 12 della presente legge, mediante decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore all'igiene e sanità.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Rojch - Carrus - Corona - Zurru:

“Sostituire le parole: “sul fondo da ripartire di cui al capitolo 12179” con le parole: “sul fondo da ripartire di cui al capitolo corrispondente al capitolo 12179””. (4)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 4 è stato già illustrato dall'Assessore. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Brevemente, signor Presidente e Assessore, innanzitutto per dire che il Gruppo comunista non può che ribadire oggi, in questa sede, la sua posizione favorevole alla legge

che istituisce e disciplina i Consultori familiari. E debbo anche ricordare e far presente che, a distanza di quattro mesi dall'approvazione della legge in Consiglio, ci sembra francamente che abbiano — purtroppo — trovato conferma le considerazioni che facemmo allora in aula. Nella seduta dell'ottobre scorso noi non mancammo (pur esprimendo indubbiamente la soddisfazione più viva per la conclusione dell'*iter* della legge) di denunciare tutti i ritardi, tutte le resistenze che sono state frapposte all'istituzione di un servizio che noi riteniamo profondamente innovativo, sia sul terreno civile che sul terreno sociale e sanitario. Io rammento che allora noi ricordammo questo *iter* legislativo, un *iter* veramente estenuante, che durò ben tre anni e che è valso alla Sardegna l'ultimo posto tra le Regioni italiane per l'applicazione della legge 405 e, indubbiamente, anche un ruolo non emergente per l'applicazione della legge 194.

Io debbo anche dire che non eravamo animati allora da un puro spirito di polemica e non eravamo neppure animati da un gusto particolare per l'*excursus* storico nell'intervenire su questo testo di legge. Eravamo piuttosto preoccupati, e credo che il tempo ci abbia dato ragione, perché il 27 ottobre il Governo comunicò alla Regione il rinvio della legge, con motivazione che noi abbiamo sempre ritenuto poco chiare e, anzi, pretestuose. Abbiamo ritenuto che abbia significato, questo nuovo rinvio, anche una nuova tessera in un mosaico estremamente complesso di resistenze, di lungaggini e — perché no? — anche di indifferenze nei confronti di questa legge.

Io dicevo prima che il rinvio della legge è avvenuto sulla base di motivazioni poco chiare da parte del Governo, però non vorrei essere fraintesa su questo termine, perché se poco chiari, di lettura non facile erano i vari rilievi (l'Assessore ricordava che si fa riferimento, ad esempio, ai Consultori convenzionati, mentre la legge regionale, in realtà, non li menziona), ecco, se poco chiari erano i rilievi, io credo che d'una chiarezza veramente adamantina fosse ed è il senso di tutta la lettera del Governo. Perché proprio alla Sardegna, una Regione a Statuto speciale (vale ogni tanto ricordarlo),

il Governo nazionale riservava con quella lettera una strenua difesa dell'iniziativa privata, che riteneva non essere in legge adeguatamente tutelata. Io ricordo, ad esempio, uno dei motivi del rinvio (che, meno male, è stato lungo la strada abbandonato). si rilevava che, per i dipendenti dei Consultori privati non convenzionati (utilizzando sempre un termine che non c'è nella legge regionale), non può essere sancito l'obbligo di frequenza ai corsi di qualificazione professionale di cui alla lettera d) dell'articolo 10 della legge stessa. Rilievo che, è bene ricordarlo, non è mai stato avanzato alla legge sui Consultori familiari della Regione Marche!

Ma credo anche che sia, forse, d'altra parte, un lavoro inutile, da parte nostra, tentare di rintracciare un'intima coerenza in questa valanga di rinvii di cui siamo fatti oggetto. A parte ciò, il motivo centrale — e a mio avviso anche il più grave — che ha determinato il rinvio è stato (l'ha ricordato or ora l'onorevole Rojch) l'accusa di equivocità rivolta alla legge regionale in merito ai Consultori privati. Ecco, io credo che questa non sia un'accusa che noi possiamo accettare veramente a cuor leggero, perché il Consiglio regionale sardo ha espresso con molta chiarezza, con molta nettezza e, direi, pressoché all'unanimità — se mal non ricordo — i propri intendimenti per quanto attiene ai Consultori istituiti dai privati; in secondo luogo, non costituisce certo una violazione del principio della libera iniziativa privata l'inserimento di questi consultori nella programmazione regionale di un servizio pubblico. Un servizio che, nel valorizzare tutte le iniziative (anche quelle private) che abbiano finalità sociali, assistenziali e sanitarie, deve nel contempo garantire ai cittadini requisiti di serietà, di competenza e di pluralismo del servizio erogato e, nello stesso tempo, garantire all'iniziativa privata una finalità e una funzione che sia veramente di interesse pubblico.

Perciò ritenemmo grave questo rinvio per quanto esso implica ed ha implicato: un attacco aperto all'unità del servizio e una richiesta esplicita di frantumazione delle prestazioni. Ma, soprattutto, ci preoccupò il fatto che, bloccando per mesi e mesi l'applicazione della legge 405, si impediva (come nei fatti è avvenuto) quel

processo di crescita civile che la legge, individuando proprio nella prevenzione l'asse portante dell'intervento sociale sanitario, sollecita e promuove. E, fatto ancora più preoccupante, tale blocco nell'attuazione della legge ha comportato, per quello che è poi il problema più drammatico e più sconvolgente, cioè il problema dell'aborto, un intervento gravemente ridotto nei mezzi innanzitutto, ma soprattutto un intervento limitato al momento finale, cioè al momento abortivo.

Non veniva così attuato quello che — ribadisco — era l'aspetto positivo di questa legge, cioè tutta quella delicata, difficile e anche lunga opera di educazione delle coscienze, di crescita della razionalità e della responsabilità nella procreazione. Una crescita per la quale tanti cittadini, anche in Sardegna, e soprattutto tante donne, hanno lottato. Ecco, allora, per noi, che consideriamo l'aborto come un evento traumatico e non auspicabile, cioè come un evento da prevenire innanzitutto, e non certamente attraverso sanzioni penali, ma piuttosto predisponendo tutti quei servizi e tutte quelle strutture che consentano veramente di far sì che la procreazione sia qualcosa di profondamente umano e non meramente biologico, che ci differenzi anche da quella che è la vita degli animali, e quindi, in quanto tale, che sia un qualcosa di libero e responsabile, una scelta liberamente assunta, responsabilmente assunta dall'uomo e dalla donna con tutto quel bagaglio di arricchimento, anche indubbiamente di appesantimento e di problematica che questa scelta per ogni coppia deve comportare e comporta; ecco, per noi che crediamo veramente in questi valori, sostenuti, credo, da una visione del mondo che, seppure consapevole dei drammi e delle difficoltà che si devono affrontare, è anche però profondamente ottimistica, nel senso cioè che non è catastrofica ma è convinta della possibilità dell'impegno dell'uomo e dell'utilità del suo sforzo per modificare quella che è la propria esperienza storica in senso positivo; per noi, dicevo, che crediamo in tutto questo, il rinvio della legge ha rappresentato un atto estremamente grave, al pari — voglio dire — del disinteresse per tutte queste vicende che è stato

mostrato dalla Giunta regionale.

Un atto che dimostra quanto sia proterva veramente la volontà di impedire un reale processo di crescita civile e quanto sia vana — vorrei aggiungere — tutta la retorica sulla maternità e sull'infanzia di cui certe forze continuano ad ammantare ancora i propri discorsi. E allora — voglio dire — apriamoli questi consultori, onorevole Assessore; apriamo il Centro microcitemico; apriamo il nuovo ospedale di Cagliari! D'altra parte, le si offre anche un'occasione, vorrei dire, particolare, un anniversario: quest'anno è stato proclamato anno internazionale del fanciullo, ponendo così al centro dell'attenzione mondiale i problemi dell'infanzia. E' un'occasione, dicevo, onorevole Assessore, importante per testimoniare veramente la sua — ma per sua intendo quella più complessiva dell'Esecutivo regionale — volontà e impegno in direzione della tutela materno-infantile.

Io ricordavo prima come, in direzione di una crescita della consapevolezza nella procreazione, si siano battuti nel nostro Paese tanti cittadini, tante forze e dicevo che, in questa direzione, si sono battute soprattutto le forze femminili. Io credo che non sia un caso, d'altra parte, colleghi del Consiglio, che la prima e più responsabile risposta a questo rinvio sia venuta proprio dalle donne di Sardegna che, organizzate nei movimenti femminili dei partiti o nei movimenti autonomi ed unitari, sono ancora una volta venute a incontrarsi con i rappresentanti regionali per sollecitare una rapida risposta. Certo, oggi noi lamentiamo il distacco che esiste in Sardegna tra la popolazione e le istituzioni; dobbiamo anche riconoscere che l'atteggiamento, l'operato dell'Esecutivo regionale non favorisce certo un processo di riavvicinamento nè favorisce indubbiamente uno sviluppo della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Io veramente non posso non ricordare il senso di avvillimento — è questa la parola giusta, onorevole Assessore — provata in occasione degli incontri che si sono svolti tra la Giunta e le delegazioni dei movimenti familiari. Da una parte avevamo le donne che si facevano portavoce di incontri, di dibattiti, di pro-

poste e di una volontà precisa, che era il frutto di migliaia di donne sarde; donne — anche questo lo voglio sottolineare e forse credo che l'Esecutivo regionale se ne sia accorto in alcune occasioni — mature, donne combattive, donne indignate, anche per ritardi che sono veramente vergognosi! Dall'altra avevamo l'Assessore regionale alla sanità, che — mi consenta — era anche disinvoltamente inconsapevole dei problemi oggetto della riunione, incerto ... (*Interruzioni*).

Mi riferisco al primo, che è stato la perla degli incontri. E poi, onorevole Assessore, mettiamola insieme questa inconsapevolezza: credo che, anche dividendone l'onere, il risultato non cambi e l'immagine che vien data delle istituzioni a una parte della popolazione sarda rimanga sempre quella. Con quest'incertezza, quindi, permane l'incapacità di offrire risposte agli interrogativi (che erano interrogativi seri, concreti, basati su leggi, non erano, così, discorsi vaghi e fumosi), l'incapacità di indicare una linea di azione dell'Esecutivo regionale che queste risposte, vivaddio, le deve pur dare, prima o poi!

Ma io credo che, da cotanto impegno e da cotanta consapevolezza dell'Assessore alla sanità, non potesse derivare altro che questo! L'Assessore non ha mosso un passo per ben quattro mesi! Non ha ritenuto opportuno — nonostante tutte le lamentele che talvolta si fanno al Governo centrale — rivendicare l'autonomia e la validità delle scelte operate dal Consiglio regionale della Sardegna. Diciamocelo: ha aspettato che fossero le donne a chiederglielo, perché qualche cosa si è mossa quando qui sono venute le delegazioni dei partiti e dei movimenti autonomi. Anzi, di più, mi consenta: hanno anche sollecitato, in quell'incontro che si svolse sulle scale di questo palazzo, un promemoria per le richiama da avanzare al Governo. Anche questa è stata una testimonianza del fatto che, evidentemente, sui motivi del rinvio molto non si era pensato e che le risposte al Governo erano ancora non solo da mandare, ma addirittura da pensare e da elaborare.

Nonostante questo, io credo che le donne

non disarmino, forse perché sono forti di una esperienza di pazienza che è plurisecolare, che non data indubbiamente neppure da questi trent'anni di autonomia. Nonostante l'esperienza non dia adito indubbiamente a speranze troppo rosee, però viene mantenuto aperto il dialogo con la Giunta, il dialogo con l'Assessore alla sanità, come credo testimoni la lettera che hanno recentemente inviato i movimenti femminili del Partito Comunista, del Partito Repubblicano, del Partito Socialista, del Partito Socialdemocratico, del Partito Liberale, del Partito Sardo d'Azione, dell'UDI, dell'AIED, del Coordinamento femminile regionale della CGIL e della UIL, del Gruppo donne della CISL di Cagliari. Ecco, in questa lettera che io voglio rapidamente ricordare, oltre a mettere l'accento sulla condizione grave in cui versa la rete dei presidi sanitari in Sardegna e sull'assoluta mancanza di strutture atte alla prevenzione dell'aborto e alla procreazione responsabile (quindi strutture atte ad alleviare le sofferenze e le umiliazioni, Assessore, cui vanno incontro non solo le donne che interrompono la gravidanza, ma anche quelle che vogliono mettere al mondo un figlio nella nostra Regione), oltre a questo si chiede all'Assessore, per esempio, di visitare il reparto di Ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Civile di Cagliari.

Io ricordo un passo di questa lettera: "Le è mai capitato — chiedono queste donne all'Assessore — di passare nelle corsie del reparto ostetrico dell'Ospedale Civile di Cagliari? Lo faccia: forse le sarà più utile di una qualche asettica relazione sull'andamento della salute in Sardegna. Anche perché quelle corsie, quei corridoi, quei servizi del tutto asettici non sono, non foss'altro perché sono affollati fino all'inverosimile, pullulanti di un'umanità sofferente che non ha intorno a sé niente che possa assomigliare, sia pure vagamente, alla serenità e alla gioia. Un modo ingrato e indecoroso, ci pare, di accogliere la vita". Questo scrivono le donne che le hanno mandato questa lettera aperta.

Ciò che però mi preme sottolineare, per concludere (e anzi vorrei riprenderla, facendola anche nostra), è la seconda parte di questa

lettera, cioè la parte propositiva, che rappresenta il frutto della precisa convinzione maturata da questi movimenti che con i problemi ci si deve misurare in modo serio e costruttivo, facendosi parte attiva della loro soluzione. Si tratta di sei punti, cioè di sei problemi pressanti sui quali noi vogliamo sollecitare l'intervento e la risposta tempestiva della Giunta.

Si riferiscono, per quanto riguarda il primo punto, alla necessità che vengano rapidamente superate tutte le difficoltà di carattere organizzativo che ostacolano la corretta applicazione della legge 194 e che sia quindi dato immediato avvio al funzionamento del nuovo reparto di Ostetricia dell'Ospedale Santissima Trinità.

Il secondo problema attiene alle convenzioni che le Case di cura private che — qui aggiungo — eventualmente abbiano avanzato la richiesta, perché so che fino a tempo fa non c'era alcuna richiesta ...

ROJCH (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Infatti non c'è stata richiesta.

CARDIA (P.C.I.). D'accordo, quindi in tal caso il problema rimane ancora sul tappeto.

Terzo punto: attraverso opportuni provvedimenti di mobilità del personale, si devono mettere in condizione di applicare la legge 194 le strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti di Divisione Ostetricia operanti in Sardegna. Io leggevo sulla stampa la settimana scorsa il caso di Carbonia: il reparto di Ostetricia di Carbonia ha chiuso l'assistenza alle donne che volessero abortire perché non riesce a far fronte alle richieste, tanto più che, essendo chiuso il reparto di Cagliari, una gran parte delle pazienti e quindi delle domande si erano riversate su Carbonia. Quindi si tratta di casi estremamente concreti, che giorno per giorno stanno crescendo anche di numero.

Quarto punto: su questo io vorrei dire che abbiamo bisogno — come Consiglio — di notizie anche più precise. Il quarto punto riguarda il rispetto degli articoli 14, 15 e 16 della 194, che riguardano l'informazione e l'aggiornamento per quanto riguarda la formazione del personale medico e paramedico, ma anche la necessità

che tutto quello che riguarda l'intervento abortivo sia compiuto con i mezzi più moderni, con la partecipazione quindi della donna, nel rispetto della sua dignità, affinché l'incontro della donna con i servizi sanitari rappresenti l'occasione per informazioni, per consigli, per mezzi e per atti volti ad impedire che il dramma si ripeta. Anche qui io credo e mi auguro che l'Assessore sia al corrente del fatto che, a parte la difficoltà di far fronte alle richieste di interventi, questi interventi hanno luogo in condizioni che di dignitose, per la donna, non hanno veramente niente. Se è vero che è un intervento che certo non porta con sé gioia, credo che però si possano evitare quel trauma e quelle umiliazioni che la scienza oggi permette appunto di evitare.

Quinto punto: si coordini, da parte dell'Assessorato regionale, l'iniziativa dei Comuni per l'utilizzazione delle strutture ex ONMI, previo censimento delle strutture medesime e del personale.

L'ultimo punto, infine, riguarda la messa in attuazione della legge sui consultori regionali. In merito, i movimenti femminili dei partiti, autonomi, unitari e dei sindacati, hanno ribadito il loro orientamento, il fatto cioè che fosse necessario esitare ancora una volta una legge che avesse in sé le indicazioni della legge approvata in ottobre, operando perché si evitasse, da parte del Governo, il ricorso alla Corte Costituzionale, ma anche perché lo spirito della legge non venisse snaturato e stravolto.

Io ho concluso, signor Presidente e onorevole Assessore. Quello che vorrei ancora una volta cortesemente sottolineare è che, dal canto nostro, non vorremmo soltanto limitarci a portare a buon fine — speriamo — definitivamente l'iter di questa legge, ma vorremmo che, seppure in questo scorcio di legislatura, una prima serie di risposte urgenti a problemi che non sono ulteriormente procrastinabili nel tempo, venisse dalla Giunta regionale data subito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevi considerazioni per quanto riguarda l'articolo in questione ed il contesto della legge.

Credo che sia doveroso sottolineare che noi ci troviamo in presenza di un testo di legge che tende a riportare ordine in una materia estremamente difficile e, nello stesso tempo, di estrema importanza, in un settore che riguarda la salute pubblica. Quando noi andiamo a scorrere i motivi che hanno portato il Governo a legittimare il suo rinvio, ci troviamo in presenza del fatto che, mentre da una parte, attraverso una sua legge, lo Stato impegna le Regioni a legiferare in questa materia, nello stesso tempo, dall'altra parte, nega questa possibilità, rinviando le leggi. Ci troviamo in presenza di un modo diverso di agire da parte dello Stato nei confronti delle Regioni, perché tutto quanto questa legge prevede nei diversi articoli, in questo stesso articolo, viene detto in altre leggi di altre Regioni, leggi che sono state in buona sostanza accettate.

Quando poi si tenta di fare una differenziazione, portando avanti il discorso della libera iniziativa privata, io credo che qui bisogna sottolineare il fatto che, in materia di salute pubblica, è sempre presente nella nostra legislazione (anche quella precedente) un'autorità che in qualche modo autorizza, controlla, verifica l'attività dei singoli privati, anche di un medico privato. Quindi riteniamo improprio il rinvio, e riteniamo legittima la posizione della Commissione nel riapprovare il testo di legge.

Però, onorevole Assessore, l'occasione, come diceva testè anche la collega del Gruppo comunista, non può non obbligare i gruppi politici a chiederle, a chiedere alla Giunta la necessità di un rapporto sullo stato di attuazione della riforma sanitaria; su come vanno le cose in materia di salute pubblica, in presenza di una continua protesta che viene da tutti i settori. Io non sto qua a farle elencazioni, ma non v'è dubbio che dall'opinione pubblica sale una protesta per quanto riguarda la "lencrazia" che questa Giunta vuole adoperare nel tentativo di non portare avanti un discorso

estremamente difficile come quello della riforma, che va comunque portato avanti. Siamo in presenza di ritardi; abbiamo bisogno di risposte urgenti per quanto riguarda interrogazioni, per quanto riguarda interpellanze che noi stessi ed altri gruppi hanno presentato, sì da consentire alla Giunta di aprire un ampio dibattito, che non può essere limitato ad una legge, che — non v'è dubbio — ha importanza, ma che non esaurisce tutto il discorso della salute pubblica.

Ecco, con questo spirito, noi riteniamo sia importante questa legge e siano da sottolineare i ritardi e le lentezze, e soprattutto il tentativo di strumentalizzare la riforma come un dato che consenta alla Giunta di compiere la sua azione propagandistica, senza tener conto che — per quanto riguarda i temi della salute — non ci possono essere nè discriminanti, nè azioni che tendano a manovrare un tema così importante a fini partitici o personali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.R.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la collega Cardia abbia detto tutto quello che si doveva dire per quanto attiene ai motivi del rinvio ed ai ritardi, che sono stati da questo rinvio aumentati, aggravati, per cui io cercherò di essere breve, molto breve, anche perché non voglio rifarmi a quanto ho già abbondantemente scritto e che forma oggetto della relazione che accompagna la legge. Quindi non farò considerazioni di ordine costituzionale nè di ordine giuridico. Solo qualche considerazione di ordine politico, in quanto parlo non come relatore ma come rappresentante del Partito repubblicano, che ha messo tutto il suo impegno nel volere che al più presto si facesse questa legge ed ha collaborato moltissimo per promuoverne i contenuti, nonché per mediare anche diciamo pure, alcune situazioni che stavano portando — a suo tempo — ad un ritardo nell'approvazione della stessa legge in Consiglio regionale. Si è perduto quindi molto tempo, troppo tempo, e sono più che mai convinto che il Governo, quando ha

portato speciose argomentazioni di ordine giuridico e costituzionale, ha preso un chiaro ed evidente abbaglio.

Lo dimostra il fatto che gli emendamenti, in sostanza, non modificano proprio niente. Ci auguriamo, comunque, che attraverso questo strumento dell'emendamento si eviti una seconda resistenza del Governo, e quindi si elimini, si escluda il pericolo di un rinvio *sine die* dell'istituzione dei consultori in Sardegna.

Io sono convinto che l'azione svolta dalla Giunta, su un piano prevalentemente politico, possa permettere finalmente di dare l'avvio ai Consultori in Sardegna. Quindi adesso la parola, la palla, come si suol dire, è alla Giunta, e la Giunta deve in proposito mettere tutto il suo impegno. E' pur vero che sembra avanzare (a passi un po' lenti, comunque sembra avanzare) la riforma sanitaria: nell'ambito delle attività nel campo della prevenzione e dell'educazione sanitaria (dico così, in senso lato, è evidente), l'attività che noi prevediamo in questa legge, a livello di Consultori, sarà assorbita dalle unità sanitarie locali. Ma questo non è un buon motivo perché, con la scusa che tanto ci saranno le unità sanitarie locali, che verrà la riforma sanitaria, i Consultori sonnacchiosi, o perlomeno le iniziative formali e sostanziali si rallentino, o addirittura si fermino.

In questo senso noi auspichiamo che la Giunta si muova rapidamente, anche perché occorre che sull'argomento, sulla questione, si esprima al più presto (a livello dell'amministrazione) un programma. Io voglio dire, con questo, che la legge prevede che i Comuni, i Consorzi di Comuni, le Comunità montane, possano promuovere le istituzioni di Consultori e li possano gestire in attesa dell'unità sanitaria locale. Ma noi lasceremo che i Comuni, le Comunità montane e i Consorzi operino in maniera autonoma, assolutamente autonoma, a ruota libera? Cioè, la Giunta si limiterà a verificare se le proposte di istituzione rispondano a quanto stabilisce la legge, farà soltanto un atto di verifica, di controllo notarile, diciamo così? No! Qui occorre "far politica": occorre che la Giunta faccia un programma che

incentivi e spinga, organizzi e coordini i Comuni, perché ci sia in questo settore un'omogeneizzazione, perché si operi nell'ambito di una politica del territorio, perché non succeda che, anche per questa legge, per queste istituzioni, in Sardegna ci siano figli e figliastri.

Quindi occorre programmare seriamente ed al più presto, senza attendere troppo. E a questi fini, un ruolo importante, non c'è dubbio — l'ha ricordato la collega Cardia —, spetta ai vari movimenti femminili, alle organizzazioni sociali, ai collettivi. Ed è il momento, questo, nell'ambito della programmazione, di mettere alla prova la Consulta regionale femminile che noi abbiamo istituito, perché è questo che bisogna fare. Non bisogna soltanto fare le leggi, ma poi bisogna eseguirle!

Il collega Puddu ha proposto che l'Assessore, la Giunta faccia una relazione sullo stato, diciamo così, sanitario generale della Sardegna, ma io direi che, in particolare a parte la previsione sulle 74 leggi che dovranno, fra Stato e Regione, essere emanate per applicare la riforma sanitaria, 74 leggi di cui più di 20 soltanto nella Regione ...

ROJCH (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Sono 26

FADDA (P.R.I.). Ecco, 26 appunto. Io credo che, indipendentemente da questa panoramica che l'Assessore non mancherà di fare (e io penso che lo farà in Commissione, ma auspicherei che lo facesse anche in aula), ci fosse detto anche qualche cosa di concreto su quello che l'Assessore ha preparato in tema di Consultori. Perché io non voglio dubitare che, nelle more dell'approvazione della legge, un minimo di programmazione, anche territoriale, dei Consultori debba esser fatta. Non dubito che questo ci sarà: rimaniamo in attesa.

Auguriamoci intanto che il Governo non respinga, non abbia più nulla da dire, che l'azione politica svolta dalla Giunta vada a buon fine. La volontà di tutti i Gruppi è stata quella di accedere, sia pure considerandole superflue, alle modifiche proposte, in modo che questa legge vada avanti e che al più presto noi vediamo

VII LEGISLATURA

CCCXIX SEDUTA

13 FEBBRAIO 1979

risolto un così grave problema, che interessa, sia chiaro, non soltanto la condizione femminile, ma la condizione della famiglia, la condizione di tutti i cittadini nella nostra Isola.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Molto brevemente, signor Presidente, per discutere sull'articolo in argomento, ma anche per ribadire la nostra posizione in merito alla legge in discussione. Intanto, rileviamo che gran parte delle osservazioni che avevamo sollevato in sede di discussione del testo di legge poi rinviato dal Governo, non solo sono state recepite, ma sono state oggetto di severa critica anche da parte della stampa, da parte della vastissima opinione pubblica, e soprattutto del ceto femminile, che — mi consenta l'oratrice che mi ha preceduto — non è rappresentato dalla minoranza o da quelle minoranze che a volte sono più chiassose che consistenti. In quest'occasione prendo atto e sono veramente contento che non si sia sollevata la polemica sorta la volta scorsa nell'interpretare il nostro pensiero, che si riferiva in modo particolare ad un concetto sui consultori in senso educativo e non, invece, in senso degenerativo, come il più delle volte è stato dato ad intendere da parte di questi gruppuscoli di femministe che dell'aborto in modo particolare hanno fatto oggetto di una strumentazione, di una propaganda fine sè stessa, anziché all'educazione per il periodo della maternità.

Preso atto di questo fatto, noi dobbiamo in gran parte concordare con le critiche che sono state sollevate anche questa sera. E' vero che noi non riteniamo che anche l'iniziativa privata dei consultori debba essere del tutto accentrata nel potere pubblico, che è potere politico, e quindi verticisticamente strumentalizzata per fini diversi da quelli istituzionali. Non dimentichiamo che, in questo caso, l'osservazione principale che si è fatta e che noi ribadiamo questa sera è che esista una legge

che — al di sopra delle attività degli ospedali pubblici e degli ospedali privati (in questo caso dei consultori) — regolamenti e disciplini il settore. Perché non mi si vorrà dire che gli ospedali pubblici sono un gioiello di perfezione in fatto di sanità e di disciplina sanitaria. Tutt'altro!

CARDIA (P.C.I.). Anche quelli privati!

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Certo, ha ragione, onorevole Cardia! Io dico che non è l'iniziativa privata o l'iniziativa pubblica che in questo caso bisogna controllare: è la carenza, soprattutto sotto l'aspetto amministrativo e in questo caso sanitario, che nella una o nell'altra vi è. Quindi il vincolo, che il più delle volte non è necessario, in questo caso noi lo riteniamo superfluo.

Non mi dilungo per quanto riguarda la questione dell'aborto; mi limito soltanto a sottolineare quello che già in altre occasioni abbiamo sottolineato, in particolare in merito alla liberalizzazione dell'aborto. Noi siamo ben lontani dalla concezione che i partiti marxisti e laici hanno concepito, voluto e tradotto in legge in quest'ultimo periodo. Principi etici, morali, religiosi, ci dividono profondamente da quella concezione, proprio per le ragioni contrarie a quelle invocate dalla — mi consenta, onorevole Cardia — onorevole comunista. Su questo punto mi pare che non sia il caso di tornare, perché abbondantemente ci siamo pronunciati l'altra volta.

Mi corre invece l'obbligo, onorevole Assessore, di sottolineare la mancanza di chiarezza, sotto l'aspetto politico, della Giunta; mi corre l'obbligo di chiedere sia al Partito socialista che al Partito repubblicano, molto garbatamente, correttamente: che discorsi sono? Esiste un Partito socialista numero 1 e un Partito socialista numero 2? Un Partito repubblicano numero 1 e un Partito repubblicano numero 2? Come: siete in Giunta voi del Partito repubblicano, e questa legge avete varato in questo modo; così voi del Partito socialista la avete concepita, l'avete portata avanti la volta scorsa in questo modo, ed oggi, solo perché siete all'opposizione, vi volete rivestire

di verginità? Il discorso è strumentale! Questa legge avete varato: non avete votato contro, avete votato a favore!

Noi siamo invece molto più coerenti. Così come abbiamo votato a favore la volta scorsa, con tutte le critiche che abbiamo sollevato, votiamo a favore anche questa volta, perché diversamente non potrebbe essere. Ma il discorso di oggi è il discorso di critica nella sostanza, cioè nella qualificazione di questa legge. Voi non siete d'accordo per quanto riguarda la gestione privata, per quanto riguarda il modo di concepire un certo tipo di controllo delle nascite, perché un conto è controllare, e quindi sostenere l'aborto terapeutico, un altro conto è invece sostenere, secondo la concezione soprattutto dei partiti laici, dei partiti marxisti, quella liberalizzazione dell'aborto che deve essere soltanto gestita dalla donna. Qui il discorso si fa molto lungo, di carattere etico, e allora vediamo che le posizioni sono molto contrastanti.

Quindi, chiariti anche questi concetti, signor Presidente, nel ribadire la validità delle critiche sollevate nella discussione precedente, rilevate dal Governo e ribadite da gran parte della stampa e dell'opinione pubblica, soprattutto femminile, ribadite queste critiche, dichiariamo di votare a favore della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Marraccini. Ne ha facoltà.

MARRACCINI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non posso far altro che riconfermare il voto favorevole del mio Gruppo a questa legge, sottolineando anche da parte nostra il rammarico per la lentezza del processo di formazione di questo provvedimento e per la speciosità (anche se è una speciosità sottile che il Consiglio ha fatto bene a limare) dei motivi di rinvio da parte del Governo. La legge 405 (legge - quadro da cui questa discende) è del luglio del '75; questa è una legge sociale e sanitaria che può essere benissimo un punto di riferimento in una legislatura come

la nostra, così come sono state punto di riferimento per tutta questa legislatura altre leggi sociali e sanitarie, come quella per gli handicappati, come quella per gli anziani, come quella approvata di recente per le tossicodipendenze; punti di riferimento di un'avanzamento delle nostre strutture sociali e sanitarie. Dalla legge quadro del luglio del '75, si arriva alla definizione del testo del '79: un arco di tempo - ahime! - troppo lungo, e la coda di legislatura mortifica ancora di più il significato di questa legge. Perché una cosa è seguire l'iter legislativo, altra cosa è seguire l'iter operativo di una legge.

Una legge come questa doveva essere approntata e approvata all'inizio della legislatura, per poterla passo passo confrontare, passo passo verificare e modificare, perché io non sono fra quelli che osannano ad una operazione ottimamente riuscita. Sulla carta io credo di sì, che sia una delle leggi più avanzate, una delle leggi più corrette, una delle leggi meglio impostate, però, pur non volendo fare il profeta malefico, il profeta di sventura, ritengo che sia di difficilissima attuazione, un'attuazione tanto difficile da preoccupare fin da oggi Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane. Da parte della base c'è una grandissima richiesta, un'ansia - direi quasi - per la realizzazione di questi strumenti sociali e sanitari; da parte delle strutture amministrative, di converso, non c'è quella perfezione di schemi, quella perfezione di agenti che possano attuare la legge nella maniera più rispondente alle necessità e alle aspettative della base.

Ecco allora che, con espressione di voto favorevole, ci poniamo - e poniamo all'Assessore - questi interrogativi, per noi molto importanti, perché abbiamo già fatto leggi sociali e sanitarie che sono rimaste il più delle volte lettera morta, quanto meno applicate ad una potenzialità del 20 per cento. Io non ho i dati dell'Assessorato alla mano, ma se volessi, con cognizione di causa, rendermi certo di che cosa è stata la legge per gli anziani, che cosa si è verificato per l'assistenza domiciliare in Sardegna, ecco, quale è stata la corrispondenza tra il dettato della legge e

VII LEGISLATURA

CCCXIX SEDUTA

13 FEBBRAIO 1979

l'operatività che poi le amministrazioni comunali, le Comunità, i Consorzi hanno dato alle leggi medesime, penso che avrei di che preoccuparmi enormemente, perché non c'è assolutamente, a mio avviso, per quanto io possa aver sentito, non c'è assolutamente rispondenza tra quanto avevamo indicato si potesse fare con la legge e quanto le amministrazioni locali hanno realizzato.

La stessa preoccupazione viene a me al momento dell'approvazione definitiva di questa legge: una buona legge, una legge capace di soddisfare le grandi aspettative della società, ma che purtroppo avrà un corredo di strutture alle spalle, incapace di soccorrere queste aspettative. Avrei voluto, ripeto, che questa legge segnasse l'inizio di una legislatura, per poterla eventualmente modificare nella sua prima attuazione, verificare nella sua operatività.

Ecco perché vorrei pregare l'Assessore di seguirla con particolare attenzione, perché le aspettative delle nostre popolazioni non vadano deluse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

ROJCH (D.C.), Assessore dell'igiene e sanità. Prendo brevemente la parola intanto per chiedere, signor Presidente, una breve sospensione, magari di 5 minuti, per verificare la compatibilità dell'articolo 15 con il bilancio provvisorio. Colgo l'occasione, brevissimamente, per ringraziare i colleghi per il contributo che hanno dato in questo dibattito, e anche per la vivacità degli interventi, che ha dato, al di là del tono a tratti anche polemico, la possibilità di approfondire il discorso non solo sui consulenti, ma anche di affrontare il problema in una dimensione più ampia.

Oggi noi abbiamo una legge, dovremmo avere una legge approvata anche dal Governo; una legge che ci deve consentire di recuperare il tempo perduto. Questo è un giusto rilievo che ha avanzato la collega Cardia e che si è ripetuto in tutti gli interventi, compreso quello finale del collega Marraccini. Noi ci troviamo indubbiamente di fronte ad un ritardo: oggi ci

poniamo e ci dobbiamo porre nella condizione di recuperare questo tempo. Ma recuperare il tempo perduto vuol dire gestire la legge in modo efficace, in modo tempestivo, dare una risposta rapida, determinare una linea di azione concreta; cioè fare in modo che la legge (una legge profondamente innovativa, rivoluzionaria, perché costruisce *ex novo* tutta una materia prima affidata a nessun organo) non sia gestita in forma burocratica. Io su questo intendo dare una garanzia: l'Assessorato cercherà di gestire la legge attraverso un meccanismo di partecipazione e di controllo anche da parte degli operatori e in un rapporto con i movimenti femminili e con le forze sociali ed istituzionali.

Questa è la sostanza della richiesta della lettera che ha letto la collega Cardia; però gestire una legge così importante e significativa non in forma burocratica, presuppone anche l'esistenza di una burocrazia. Io debbo dire, francamente, con desolazione, che non saprei domani a chi affidare, a quale funzionario affidare la gestione di questa legge, almeno per la parte burocratica. Io debbo dire questo: se domani, attraverso questo accordo con i sindacati, non dovessero arrivare in Assessorato, in forma di distacco, altri funzionari dalle mutue, io, malgrado tutte le dichiarazioni di buona volontà, di apertura politica, eccetera, sarei condannato a gestire personalmente la legge, il che vuol dire effettivamente non essere in condizione di dare una risposta tempestiva, rapida, efficace, come ho detto prima.

Ora, voi lo sapete, l'Assessorato alla sanità si trova in una situazione drammatica sul piano della gestione; debbo dare atto io, ai funzionari, agli impiegati per il lavoro che fanno, però non si può gestire un bilancio di 340 miliardi con 40 - 50 persone. Credo che nessuno oggi sarebbe, in simili condizioni, in grado di dare una risposta tempestiva. Ho fiducia, tuttavia, che la controversia con i sindacati possa essere risolta positivamente, anche grazie all'intervento del collega Corona.

Sono emerse nel dibattito altre questioni di fondo, questioni di fondo sono state affacciate dalla collega Cardia, da Fadda, Puddu, Marrac-

cini, da tutti i colleghi che hanno preso la parola. E' stato sollecitato dal collega Puddu, in particolare, un rapporto sull'attuazione della riforma. Io debbo dire che esiste un rapporto politico con la Commissione su tutti i momenti significativi di attuazione della riforma; e colgo al volo questo invito, per dire che ritengo che l'occasione più propizia, più significativa, sarà quella in cui noi andremo in aula a discutere ed approvare il piano socio-sanitario regionale. Come saprete, il piano socio-sanitario regionale è stato inviato alla Commissione ed al Comitato per la Programmazione per un approfondimento ed un esame. Io ritengo, come giustamente ha fatto rilevare il collega Fadda, che questo primo rapporto preliminare debba venire in Commissione e debba toccare i punti più importanti della riforma, compresa l'attuazione della legge 833, la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Debbo dire che la Regione sarda quest'anno deve affrontare problemi innumerevoli, deve affrontare (come in un'interruzione ho detto prima) oltre 26 leggi di attuazione della legge di riforma, dico 26 leggi di attuazione; deve presentare entro il 30 di ottobre il piano triennale. C'è una serie di adempimenti, per risolvere i quali è necessaria non solo la qualità dei funzionari, ma è necessario un adeguamento anche sul piano burocratico dell'Assessorato. Io dico questo perché, al momento, è indubbiamente uno degli aspetti di fondo, e debbo dire che l'Assessorato ha dato delle risposte sul piano dell'impostazione politica. Voglio ricordare, così, l'approvazione del piano per l'integrazione delle strutture extra ospedaliere con quelle ospedaliere: si tratta forse del primo piano presentato in Italia in attuazione della legge 349, che si inserisce nella legge quadro della riforma sanitaria. In effetti si tratta di uno sforzo notevole che la Regione sarda ha fatto; ha soltanto il torto di non aver sufficientemente informato la opinione pubblica e forse gli stessi operatori sanitari, ma si tratta di uno degli sforzi più significativi.

Noi abbiamo anche inviato un programma organico per il finanziamento del piano per l'integrazione delle attrezzature sanitarie, e anche lì è sorta una serie di problemi, di pole-

miche. Colgo l'occasione per dire che mi riferisco alla polemica intorno al finanziamento del piano per l'Ospedale di Cagliari. L'Ospedale aveva fatto una richiesta molto generica di 7 miliardi e 600 milioni all'Assessorato; debbo dire che, nella stesura presentata alla Giunta, l'Assessorato aveva ritenuto necessarie quelle somme, ed io le avevo inserite nel programma. Ma la Giunta ha ridotto quel finanziamento in quanto, nonostante ripetuti solleciti da parte dell'Assessorato, per due mesi, per tre mesi nei confronti dell'Ente Ospedaliero di Cagliari, non è stata data alcuna risposta; i solleciti erano relativi al fatto che la pratica non era, così come si presentava sul piano amministrativo, finanziabile, perché la Corte dei Conti non avrebbe mai registrato un provvedimento del genere. Però questo non significa che l'Ospedale di Cagliari è destinato a rimanere senza finanziamenti in modo assoluto; l'Ospedale potrà, negli stessi tempi, in sostanza, ricorrere ad un altro fondo di cui noi disponiamo.

Ho citato questo, ma potrei citare altri provvedimenti di grande rilievo, di grande importanza che l'Assessorato ha predisposto, vedasi lo stesso piano sulle tossico-dipendenze approvato dal Consiglio regionale una decina di giorni fa. Noi abbiamo verificato con gli stessi operatori, stamane, l'attuabilità dello stesso piano, e sono certo che riusciremo, anche su un problema così importante, a fare un notevole passo avanti. Anche qui, però, io debbo far gestire un problema di dimensioni così notevoli sempre da un funzionario, il quale ha almeno altri quattro o cinque o sei problemi della stessa dimensione.

Infine, ho ricordato la presentazione del piano socio-sanitario regionale: qui si tratta forse del problema più importante e, in un certo senso, più qualificante. Si tratta di un piano "ponte", che ha la sua validità temporale limitata al '79; si tratta di un piano di salvaguardia, di razionalizzazione; si tratta, però, di un piano che non prevede solo l'intervento nella parte sanitaria, ma è un piano socio-sanitario, cioè un piano che ha una sua visione organica, e aggiungo che il piano costi-

tuisce la premessa essenziale e fondamentale per mandare avanti il primo atto significativo della riforma che è costituito dal piano triennale.

Voglio ricordare, e così ho chiuso, signor Presidente, che abbiamo davanti a noi altre scadenze obbligatorie e perentorie, perché la legge 833 ne prevede alcune. entro il 30 di giugno noi dovremo approvare, come Consiglio regionale, due provvedimenti di legge che sono essenziali, fondamentali. Se noi non li approviamo, non può decollare la riforma! Mi riferisco alla legge che prevede l'istituzione delle unità socio-sanitarie locali entro il 30 di giugno, mi riferisco all'istituzione in Sardegna dei ruoli unici di tutto il personale proveniente dalle Mutue, dagli Ospedali e da tutti gli altri Enti operanti a qualunque titolo nel settore socio-sanitario.

Ho citato questi due provvedimenti per sottolineare la vastità, la complessità, ma anche la difficoltà dei problemi che abbiamo davanti a noi. C'è su tutto questo un fatto pregiudiziale, che diventa un fatto di valutazione politica, e lo voglio dire a chiusura. La legge 833 non può diventare esecutiva nella Regione sarda, perché può diventarlo soltanto attraverso le norme di attuazione, qui bisogna stare attenti ai problemi socio-sanitari. Noi rischiamo di arrivare in ritardo, di stabilire uno slegamento tra l'azione della Regione sarda e quella delle altre Regioni, se non dovessimo procedere immediatamente all'approvazione ed al recepimento delle norme di attuazione. Credo che, arrivati a questo punto, probabilmente sia più opportuno rinunciare ad eventuali cambiamenti e recepire la legge così come è *in toto*, altrimenti rischiamo effettivamente di arrivare in ritardo. Arrivare in ritardo vuol dire ripetere in Sardegna l'esperienza della 382 e della mancata approvazione del D.P.R. 616. Su questi argomenti, che ho indicato alla fine e che hanno una rilevanza politica notevole, io ritengo che sia effettivamente indispensabile un incontro urgente con la Commissione, anche per avere uno scambio di idee.

E' chiaro, signor Presidente, che per questa legge sui Consultori, che rappresenta un passo notevole, importante in tema di problemi socio-sanitari, per questa legge è importante (ed io lo

confermo) l'impegno di una gestione in termini anche nuovi, in termini anche diversi, ma sempre che allo stesso Assessore venga data la possibilità di avere un minimo di struttura e di uffici, perché non credo che l'Assessore da solo possa affrontare e risolvere problemi che tutte le Regioni oggi hanno davanti e che stanno provando la capacità anche di Regioni ben più forti e ben più agguerrite, sul piano tecnico e burocratico, della nostra.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha chiesto che venissero sospesi per cinque o dieci minuti i lavori.

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di parlare per esprimere il suo parere sulla richiesta di sospensione.

BERLINGUER (P.C.I.). Signor Presidente, l'Assessore ha chiesto una sospensione temporanea dei lavori, per consentire non abbiamo capito bene che cosa, pare un adeguamento dell'articolo 15 a quello che dovrebbe essere il bilancio provvisorio, se non ho male inteso. E' una cosa che noi respingiamo, protestando con forza; è vergognoso, a nostro avviso, che si venga in Consiglio — dopo tutto l'*iter* travagliato che ha avuto questa legge — a chiedere una sospensione per un adeguamento tecnico. Noi crediamo che anche questa sospensione richiesta dall'Assessore sia un fatto estremamente preoccupante, come alcune dichiarazioni che l'Assessore ha reso oggi in questa sede.

L'Assessore ha detto che dovremo avere la legge approvata dal Governo. Siamo venuti in quest'aula oggi, dopo che erano intervenute trattative definitive col Governo, e ci viene ripetuto che dovremo probabilmente avere approvata questa legge. Le sue parole testuali sono state, onorevole Rojch: "Dovremo avere la legge approvata dal Governo".

ROJCH (D.C.), *Assessore uell'igiene e sanità*. Ricordi le parole che ha detto il collega Fadda.

BERLINGUER (P.C.I.). Mi consenta; onorevole Rojch, io non ho interrotto il suo discor-

so. Lei stava indicando i pregi di questa legge che si avvia, o doveva avviarsi alla conclusione della sua fase legislativa per poi essere attuata, ed ha detto: "Dovremo avere questa legge approvata dal Governo". Questa frase ci preoccupa non poco, come ci preoccupa non poco il lamento dell'Assessore circa l'inadeguatezza del suo Assessorato, lamento che ci viene continuamente propinato dall'Assessore alla sanità, a giustificazione dell'inefficienza e dello scarso intervento in questa materia così delicata della sanità e salute pubblica. Ecco, la nostra preoccupazione, signor Presidente, è che dietro scuse di questo genere si nasconda la volontà politica di non far marciare veramente questa legge.

Questa legge, come bene ha detto il collega Cardia, è una grossa conquista sociale; è frutto di pressioni notevoli dei movimenti femminili, premia, dovrebbe premiare le istanze legittime, giuste, delle donne della nostra Isola. Questa legge arriva in Sardegna dopo tutto un processo tanto travagliato, dandoci il triste primato dell'ultima Regione in Italia ad avere una legge di questo genere. Allora va ricordato, a nostro avviso, qual è stato l'iter di questa legge, proprio per scongiurare i pericoli che le parole e le persone nascondevano; il triste cammino di questa legge, rinviata il 27 di ottobre dell'anno scorso con motivazioni offensive per la nostra autonomia. Da allora, dal 27 di ottobre, silenzio totale della Giunta! Su sollecitazione di Gruppi politici presenti in Commissione, giorni or sono ci si è venuti a dire che soltanto alla fine di dicembre si erano fatti alcuni passi per cercare un contatto col Governo, e ci si è venuti a dire anche che ci sarebbero stati, a giorni, incontri di tecnici per la soluzione di questo problema, che era ed è un problema politico. Ma non poteva essere demandato a tecnici — e del Governo della Giunta — la soluzione di un problema di così grande portata, attinente ad una legge di così grande importanza!

E oggi ci si viene a dire che potrebbe esserci ancora il rischio di un rinvio da parte del Governo. Ci si viene poi a dire, in aggiunta, che per attuare questa legge bisogna che si doti l'Assessorato di personale. Noi vogliamo sentire qua

una proposizione politica precisa da parte dell'Assessorato, una dichiarazione di volontà ferma in merito all'attuazione di questa legge, non delle scuse, che tradiscono in maniera fin troppo evidente la vera volontà politica, che è quella di non far marciare questa legge, che è una conquista sociale, un'innovazione profonda nei costumi della nostra Isola. Noi protestiamo contro quest'atteggiamento dell'Assessorato e chiediamo che vi venga data assicurazione ferma che esiste questa volontà di procedere, che se gli impedimenti tecnici ci sono debbono essere superati, per far marciare veramente questa legge come deve marciare.

E allora, onorevole Assessore, io non vorrei che dietro queste scuse si nascondesse ancora una volta il disegno di non far marciare la legge 51. Perché se si facesse marciare la legge 51, questi problemi non sussisterebbero!

Onorevole Assessore, noi voteremo in favore di questa legge, come ha espresso la collega Cardia, perché è buona, è giusta, ma anche per ottenere da voi un impegno per la sua reale attuazione.

PRESIDENTE. E' stata chiesta dall'Assessore una sospensione dei lavori per cinque o dieci minuti, se il Consiglio è d'accordo. Lo onorevole Berlinguer mi pare che si sia pronunciato negativamente...

Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, io ho sollevato delle perplessità in sede di discussione dell'articolo in questione, proprio per questo trasferimento di carattere finanziario al bilancio del 1979.

Dico subito che noi siamo d'accordo per la sospensione, perché si chiarisca la questione. E' questa la volontà politica che noi esterniamo e che invece, con diverse parole, viene camuffata da altri settori politici, che hanno l'intenzione di provocare ritardi, per poter avere maggiori argomenti di critica, di demagogia, di strumentalizzazione politica. E allora la volontà per realizzare determinate cose si evince

VII LEGISLATURA

CCCIX SEDUTA

13 FEBBRAIO 1979

anche da queste piccole vicende in sede di discussione, perché non si è d'accordo sulla sospensione di cinque o dieci minuti per vedere se questo accorgimento di carattere tecnico-finanziario sia possibile. Se questo non si consente, evidentemente si vuole approvare la legge così com'è, rischiando di vederla rinviare un'altra volta dal Governo.

E allora, cari colleghi che ci avete preceduto, con i quali polemizziamo vivacemente, anche se cortesemente, soprattutto sulle questioni di fondo, la vostra non è una correttezza di carattere parlamentare. Consentitemi di dirvi che, sotto questa vostra dichiarazione, c'è l'insidia di rinviare *sine die* l'approvazione della legge, costituzionalmente valida, in modo da trovare eventualmente degli appigli che possono essere strumentalizzati in sede di campagna elettorale, ma che non possono soddisfare quelle che voi chiamate esigenze primarie per quanto riguarda il problema della donna, il problema del matrimonio, il problema più vasto del Consultorio.

Noi ribadiamo, quindi, onorevole Presidente, onorevole Assessore, l'approvazione per questa richiesta di sospensione.

PRESIDENTE. Hanno parlato un consigliere a favore ed uno contro.

Metto in votazione la richiesta di sospensione. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

(*La seduta, sospesa alle ore 19 e 25, viene ripresa alle ore 19 e 45*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAGGIO

Discussione e approvazione dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica di Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna concernente: "Modifiche dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480".

PRESIDENTE. Poiché ancora non è pronto il testo dell'emendamento annunciato dall'Asses-

sore, motivo per il quale è stata richiesta una breve sospensione della seduta, se non vi sono obiezioni passiamo alla discussione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica di norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna, concernente "Modifiche dell'articolo 14, secondo comma del D.P.R. 22 maggio '75, n. 480".

Dichiaro aperta la discussione. Poiché nessuno domanda di parlare, la parola al relatore, onorevole Spano.

SPANO (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione di questa norma di attuazione si rende necessaria per evitare l'espandersi ulteriore del contenzioso fondato sull'incerta demarcazione della competenza statale e regionale in materia. Stante l'equivocità del disposto contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 480.

C'è anche da tener presente che, se non si approva subito questa norma, non sarà possibile l'adozione dei provvedimenti necessari per l'espropriazione dei terreni occorrenti per dare attuazione ai primi interventi previsti dal piano decennale per l'edilizia residenziale. L'approvazione è ancora necessaria per consentire l'evasione di tutte quelle pratiche, per le quali la perplessità sulle competenze regionali potrebbe comportare sospensioni, ritardi o, cosa ancora più grave, conflitti positivi o negativi di competenza con lo Stato.

In Commissione c'è stata una riserva da parte del Gruppo comunista, che chiedeva che la norma venisse rapportata al complesso di norme di attuazione che stiamo per esaminare in Commissione. Ma, siccome l'approvazione di tutto questo complesso di norme tarderà ancora un poco, la Commissione ha ritenuto di dover proporre al Consiglio l'approvazione di questa norma, in modo che si guadagni tutto il tempo possibile. Vuol dire che, quando si arriverà all'approvazione del complesso di norme di attuazione, eventuali aggiustamenti che sono necessari, soprattutto in relazione alla delega di questa materia — per una parte almeno — ai Comuni, eventuali integrazioni verranno fatte in quella sede. Credo che, domani o

dopo, la Commissione inizierà l'esame delle norme predette, con l'audizione del Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica.

CARRUS (D.C.), Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica. La Giunta è d'accordo, anzi ha sollecitato in altre occasioni l'approvazione e l'espressione del parere da parte del Consiglio regionale. Mi sembra particolarmente importante che il Consiglio approvi il secondo comma che è stato introdotto, quello cioè della possibilità di sub-delega da parte della Regione agli enti locali territoriali delle competenze e delle prerogative della Regione stessa in materia di espropriazione per pubblica utilità. Anzi, proprio in attuazione di questo principio che nel decreto 616 è già contenuto, un disegno di legge che la Giunta ha approvato la settimana scorsa (quello sui mutui ai Comuni) ha previsto che il principio delle funzioni espropriative da parte della Regione sia delegato alle Amministrazioni degli Enti locali. Quindi noi siamo assolutamente d'accordo perché si proceda in tempi brevi all'espressione di questa parere.

Ci rimane una perplessità di ordine formale: il primo comma era stato concordato con la Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto, quindi l'aggiunta di un comma ulteriore non è soltanto l'espressione di un parere, ma è anche un'innovazione. Per cui il parere che il Consiglio esprime in questo momento deve intendersi un parere che coinvolge non soltanto il primo comma, ma anche il secondo. Ove quindi la Commissione paritetica dovesse accettarla, quest'impostazione della Regione non dovrebbe ritornare in Consiglio per l'espressione del parere anche sul secondo comma. Questo ci faciliterebbe di molto le cose. Se invece dovesse tornare una seconda volta in Consiglio, le procedure diventerebbero molto più farraginose; mi sembra che tutto questo non sia necessario, poiché da parte del Consiglio è richiesta soltanto una deliberazione, l'espressione di un parere, quindi non un fatto di volontà legislativa.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione del testo. I colleghi tengano conto della considerazione testè svolta dall'Assessore Carrus.

Ha domandato di parlare l'onorevole Marini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MARINI (P.C.I.). Per dichiarazione di voto, signor Presidente, per affermare l'astensione del Gruppo comunista. Noi ribadiamo ancora una volta, in questa sede, il modo frammentario col quale si procede, ormai da mesi, con le norme di attuazione dello Statuto regionale. Questo giudizio critico noi abbiamo espresso solo alcune settimane fa, allorché il Consiglio ha approvato altre norme di attuazione dello Statuto.

Noi non siamo certamente contrari, nel merito, alla modifica che viene apportata all'articolo 14, 2° comma, del D.P.R. 480, perché riteniamo che questa modifica allarghi le capacità, le competenze della Regione, soprattutto in una materia così delicata e così rilevante come quella dei procedimenti espropriativi per le opere che sono in tutto o in parte a carico dello Stato. Io voglio far rilevare che le competenze che sono state trasferite alla Regione con l'articolo 14 del D.P.R. 480, sono quelle stesse che sono state trasferite alle Regioni a Statuto ordinario con l'articolo 106, 1° comma, del D.P.R. 616. Noi abbiamo sollevato in Commissione un rilievo, che è questo: il D.P.R. 616, al 2° comma, contempla anche il trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative in materia espropriativa. Questo rilievo abbiamo sollevato in Commissione e nel 480, prevede questo trasferimento di funzioni e di competenze, nel la modifica all'articolo 14. Ma la cosa più grave (e su questo ritorneremo a suo tempo) è che lo stesso schema di D.P.R. che ha predisposto la Giunta per rendere operante in Sardegna la legge 382, non prevede questo trasferimento di funzioni e competenze ai Comuni.

CARRUS (D.C.), Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica. Lei sa bene che la legge numero 45 in materia di opere pubbli-

che prevede già la delega ai Comuni in tema di dichiarazione di necessità e di urgenza, e quindi ha anticipato il decreto 616. Questa, invece, è la sub-delega ai Comuni non per le opere come la 616 di competenza comunale, ma addirittura anche per le opere di competenza regionale. Quindi noi questa norma non l'abbiamo prevista perché esiste già una norma sostanziale (e non norma di attuazione) che i poteri della 616 attribuisce già ai Comuni.

MACIS (P.C.I.). Lei sa che c'è una sentenza del Tribunale Amministrativo che dice esattamente il contrario.

PRESIDENTE. Colleghi, evitiamo i dialoghi, per cortesia!

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. A nostro parere, la norma della legge 45 ha anticipato già la norma contenuta nel D.P.R. 616, perché noi con la 45 abbiamo delegato ai Comuni tutti i poteri espropriativi per la parte che riguarda i progetti. Noi, proprio per motivi di carattere formale, abbiamo ritenuto che questa disposizione non dovesse essere nelle norme di attuazione, ma in norme della Regione. E' questo il motivo per cui non sono state riportate nello schema di decreto che lei ha detto (il 616) le norme regionali, perché riteniamo di avere già risolto la questione attraverso la 45.

Si noti infine che la deliberazione della Giunta che prende atto dalla deliberazione della Commissione paritetica è precedente alla norma di attuazione 382. Solo per questo ci siamo permessi di anticipare la norma che prevede la sub-delega.

PRESIDENTE. Va bene. Onorevole Marini, continui.

MARINI (P.C.I.). L'onorevole Carrus faceva riferimento testè all'articolo 21 della legge 45 del '76, che io ho presente e avevo presente anche quando ho introdotto la mia argomentazione. Io mi auguro che lei abbia ragione, ma io non mi sento sicuro come lei per due ragio-

ni: la prima è che l'articolo 21 della legge 45 introduce l'istituto della delega, mentre il D.P.R. 616 prevede il trasferimento diretto ai Comuni (quindi, anche dal punto di vista sostanziale si tratta di due cose diverse). Le Regioni a Statuto ordinario hanno scelto il trasferimento diretto ai Comuni, lo Stato ...

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. L'ha scelto lo Stato.

PRESIDENTE. Non continuiamo con il dialogo! Onorevole Marini, lei deve fare la sua dichiarazione di voto! L'onorevole Carrus consenta che completi questa dichiarazione.

MARINI (P.C.I.). Sto facendo il mio intervento. Ripeto: la legge 45 introduce la delega ai Comuni, mentre il D.P.R. 616 prevede il trasferimento diretto ai Comuni. Non solo, ma la delega prevista nella legge 45 è limitata alle opere previste nella medesima legge 45. Questa è l'interpretazione che ne do io. Sì, onorevole Carrus, la delega contemplata nell'articolo 21, se lei può rivederlo, non è una delega di carattere generale, ma è limitata alle opere contemplate nella legge 45.

Questi sono i rilievi e le motivazioni che noi vogliamo sollevare, che abbiamo sollevato anche in Commissione e che possono essere oggetto anche di un ulteriore approfondimento.

Un'altra delle motivazioni è che noi, con questa astensione, vogliamo ancora una volta richiamare la Giunta alla necessità che si proceda in tempi rapidi a completare il quadro delle norme di attuazione dello Statuto, perché queste norme, così come si sono susseguite nel tempo, così come stanno arrivando con modifiche ai commi e ai singoli articoli, stanno veramente diventando illeggibili e fanno perdere il quadro d'insieme delle norme attuative del nostro Statuto. Per queste motivazioni, noi ci asteniamo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il passaggio

alla discussione del testo.

I colleghi hanno tutti inteso la proposta dell'Assessore Carrus, cioè che questo parere si intende dato anche sul secondo comma dell'articolo.

Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo unico.

VIRDIS, *Segretario*:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è modificato come segue:

"Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla Regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale delegate alla Regione medesima, e quelle in tutto o in parte a carico dello Stato, ad eccezione di quelle la cui esecuzione sia di spettanza statale.

La Regione può subdelegare agli enti locali territoriali l'esercizio delegato di funzioni amministrative di cui al comma precedente, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Discussione e approvazione di "Proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale".

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siccome l'emendamento annunciato all'articolo 15 della

legge sui Consultori non è ancora pronto, se non vi sono obiezioni io passerei all'esame delle modifiche al Regolamento. Prego pertanto i colleghi di prender posto in aula, in quanto — come è noto — per questa approvazione occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

L'ordine del giorno reca dunque la discussione di "Proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale", relatore l'onorevole Masia.

Dichiaro aperta la discussione. Poiché nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Masia, relatore.

MASIA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni modifica al Regolamento interno di un'Assemblea parlamentare, per i delicati problemi politici che involge, dovrebbe comportare un'adeguata relazione illustrativa in sede di presentazione o un nutrito dibattito dialettico in sede di discussione. Le modifiche che sono oggi sottoposte al nostro esame, invece, vengono presentate e dibattute nel modo più succinto per un quadruplicato ordine di ragioni: perché i temi generali hanno avuto la più ampia trattazione quando, nell'anno testè trascorso, si è data una nuova struttura e una nuova articolazione all'interno Capo V del nostro Regolamento; perché le questioni sollevate e risolte in questa circostanza investono temi limitati, anche se non privi di aspetti politici ed etici di non scarsa rilevanza; perché sulle modifiche in parola si è svolta la più profonda e scrupolosa discussione in sede di Giunta per il Regolamento, presieduta dall'onorevole Raggio, sia nelle riunioni plenarie, sia nelle riunioni di Comitato ristretto coordinato da chi vi parla; e, infine, perché su di esse, dopo matura e talvolta sofferta riflessione, si è raggiunta l'unanimità dei consensi delle più diverse parti politiche, per cui oggi esse vengono al vostro esame e alla vostra approvazione solo dopo che le inevitabili divergenze e disparità di vedute sono state tutte appianate con soluzioni di encomiabile compromesso politico e giuridico.

Certamente la Giunta per il Regolamento

è la prima a rammaricarsi di non poter presentare quella compiuta ed organica riforma del Regolamento interno del nostro Consiglio che era nei suoi intendimenti e nei suoi impegni, ma io, come relatore, sono in grado di informare gli onorevoli colleghi che il lavoro di disgrossamento è già ultimato e che è già pronta una prima articolazione generale; che su una parte di questa il Comitato ristretto ha già operato ed ultimato il suo lavoro di rifinitura e che, non appena questo lavoro avrà investito tutta l'articolazione, il testo verrà sottoposto alla riunione plenaria della Giunta per le decisioni di competenza e, quindi, diramato ai vari Gruppi consiliari, per ottenere il preventivo conforto politico prima di presentarne all'Assemblea il testo definitivo, in aderenza alla lodevole prassi, finora scrupolosamente seguita, di evitare, in questo particolare aspetto dei rapporti interni tra Gruppo e Gruppo, ogni deprecabile ragione di scontro e di contrapposizione.

Nell'apportare le modifiche al nostro Regolamento interno, sia quelle che oggi vi presentiamo con carattere di urgenza, sia — ed a maggior ragione — quelle organiche e onnicomprensive che vi verranno presentate in un prosieguo di tempo, la Giunta presieduta dall'onorevole Raggio si è prefissata questo preciso obiettivo: completare, integrare, arricchire il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna recependo, perfezionando e adattando alle nostre peculiari esigenze, le norme contenute nei Regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (i quali — tra l'altro — hanno già fatto e ancor più stanno facendo un grande sforzo di reciproca armonizzazione).

Su questa linea di tendenza operano le modifiche oggi sottoposte al nostro esame, gran parte delle quali peraltro sono di natura formale e, pertanto, non hanno alcun bisogno di specifica illustrazione. La nostra particolare attenzione deve essere necessariamente riservata a quelle che rivestono una rilevante portata politica, e cioè: a) il riconoscimento della rappresentanza di tutti i Gruppi consiliari nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio; b) l'inclusione, tra le attribuzioni dei Segretari,

del compito di verificare l'attuazione degli ordini del giorno approvati dal Consiglio; c) la statuizione dell'incompatibilità tra le cariche interne del Consiglio; d) l'elevazione a cinque del numero dei consiglieri necessari per comporre un Gruppo consiliare, con possibilità di deroga da parte del Presidente del Consiglio; e) le modalità di funzionamento interno dei Gruppi consiliari; f) la garanzia della proporzionalità della rappresentanza dei Gruppi consiliari nelle Commissioni permanenti; g) il riconoscimento della rappresentanza di tutti i Gruppi consiliari nel complesso degli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti; h) la regolamentazione dell'*iter* interno delle proposte di legge e di iniziativa popolare e l'esclusione della loro decadenza per fine legislatura.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 6, come poi il primo e il secondo comma dell'articolo 29, hanno una portata deontologica di evidente grande significato. Il riconoscimento, esteso a tutti i Gruppi consiliari, del diritto di rappresentanza sia nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sia nel complesso degli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti, rappresenta non solo una conquista politica per i Gruppi minoritari che l'avevano rivendicata, ma anche un'affermazione di principio che obbedisce ad un criterio etico cui si ispira, con sempre maggior frequenza, la prassi prima e la regolamentazione giuridica poi del funzionamento interno delle Assemblee parlamentari.

Per quanto riguarda in particolar modo la composizione dell'Ufficio di Presidenza, la nuova norma costituisce per me particolare motivo di compiacimento, sia perché ho sempre sostenuto il recepimento della corrispondente norma dei Regolamenti parlamentari, sia perché — finalmente — si adempie ad un preciso impegno che al riguardo, a nome di tutti i Gruppi, io avevo assunto davanti al Consiglio. Piuttosto, per ragioni pratiche che non ne inficiano la validità giuridica, le due norme di cui trattasi, per effetto di una disposizione transitoria appositamente adottata, non entrano in vigore immediatamente,

ma il primo luglio del corrente anno, e cioè all'inizio dell'ottava legislatura.

Circa il numero dei Consiglieri necessari per comporre un Gruppo consiliare, è sembrato opportuno tornare, in linea di principio, a quello già esistente nel Regolamento in vigore nelle prime legislature consiliari, ma con un temperamento pratico che tende a tener conto delle concrete realtà politiche che l'esito dell'imminente consultazione popolare potrà far emergere. Normalmente i Gruppi consiliari saranno formati da cinque Consiglieri, ma quando tre Consiglieri rappresentino un Partito organizzato in Sardegna, che abbia presentato propri candidati col medesimo contrassegno in tutti i collegi circoscrizionali, il Presidente del Consiglio ne autorizzerà la costituzione in Gruppo autonomo. Anche questa norma, ad ogni buon fine, per le ragioni pratiche da me accennate, avrà applicazione a partire dalla prossima legislatura.

Per esplicita decisione unanime della Giunta per il Regolamento, deve essere consacrato agli atti della nostra Assemblea regionale che il Presidente del Consiglio dovrà soddisfare le eventuali richieste di deroga ai sensi del 3° comma dell'articolo 26 del Regolamento interno, prima di promuovere — ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 — le opportune intese dei Gruppi consiliari, e ciò al fine di garantire la rappresentanza dei Gruppi stessi nel Consiglio di Presidenza.

Tra le norme innovative che riguardano il funzionamento interno dei Gruppi consiliari, sono da rilevare le seguenti: ciascun Gruppo è rappresentato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un componente l'Ufficio di Presidenza del Gruppo stesso appositamente designato. Nel Gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza deve essere costituito in modo da rispecchiare, per quanto possibile, le varie componenti politiche del Gruppo stesso.

Un caso singolare si era verificato nella concreta applicazione dei primi cinque commi dell'articolo 28 in ordine alla rappresentanza dei Gruppi consiliari in seno alle Commissioni permanenti del Consiglio. Applicando alla lettera la norma, risultava che qualche Gruppo non

aveva in alcune Commissioni una rappresentanza proporzionale al numero dei componenti e così poteva accadere, paradossalmente, che la maggioranza consiliare formatasi in assemblea diventasse minoranza in Commissione. Per ovviare a questo inconveniente, si è unanimemente approvato un sesto comma che consente al Presidente del Consiglio di accordare le deroghe necessarie a garantire la proporzionalità della rappresentanza dei Gruppi in seno alle Commissioni permanenti.

Con gli articoli dal 65 *bis* al 65 *ter*, si è inteso ovviare ad una lacuna esistente nel nostro Regolamento interno, regolando l'*iter* delle proposte di legge di iniziativa popolare previste dall'articolo 29 dello Statuto speciale della Sardegna (una è stata già ritualmente presentata al nostro Consiglio regionale). Nel caso di presentazione di una tale proposta di legge, il Presidente del Consiglio: a) prima ne dà annuncio in Assemblea e dispone la verifica del computo delle firme degli elettori proponenti che, come è noto, non possono essere inferiori a 10.000; b) poi le trasmette alla Commissione competente a norma dell'articolo 32, presso la quale segue la normale procedura prevista per tutti i progetti di legge.

La Giunta per il Regolamento si è posta anche il problema che la Commissione ritardi l'esame di una proposta di legge di iniziativa popolare, e si è preoccupata di risolverlo parafrasando i commi 3° e 4° dell'articolo 35 del vigente Regolamento, stabilendo: a) che, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della proposta, un Presidente di Gruppo può chiedere al Consiglio che si fissi alla Commissione un termine per pronunciarsi in merito; b) che, scaduto inutilmente tale termine, la proposta venga discussa sul testo presentato, salvo che la Commissione non rivolga al Presidente del Consiglio un'unanime e motivata richiesta di proroga. Anche quest'articolo, peraltro, sempre per ragioni pratiche e in virtù della norma transitoria di cui ho già parlato, avrà applicazione ad iniziare dal 1° luglio prossimo venturo.

Si è voluto dare la massima garanzia ai proponenti, stabilendo con uno specifico articolo che, se un'iniziativa legislativa popolare non

dovesse esaurire il suo *iter* procedurale nel corso della legislatura in cui è stata presentata, essa non decade ma prosegue il suo *iter* nella legislatura successiva. Allora, se del caso, potrà farsi ricorso, a tutti gli effetti, al disposto di cui all'articolo 65 *ter* che oggi viene proposto all'approvazione.

Onorevoli colleghi, io non volevo tediarevi oltre lo stretto indispensabile, e credo di non aver tradito il mio buon proposito. In assenza di una dettagliata relazione scritta, era opportuno, se non anche necessario, che alcune precisazioni venissero fatte e alcuni chiarimenti venissero forniti oralmente. Nella speranza che le mie modeste parole abbiano costituito un'utile puntualizzazione, mi auguro che il vostro voto favorevole conforti l'opera svolta dalla Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame delle modifiche.

Si dia lettura del Capo II, articolo 4.

VIRDIS, *Segretario*:

CAPO II

Della Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Art. 4

Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, il Consiglio procede all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di tre Questori e di tre Segretari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 5

Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza di tutti i Consiglieri eletti. Quando nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Consiglio procede nel giorno stesso ad una nuova votazione nella quale è sufficiente la maggioranza dei votanti, computando nel numero dei votanti anche le schede bianche.

Se nessuno ha riportato tale maggioranza il Consiglio procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è eletto quello che riporta più voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Lo spoglio delle schede si fa in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 6

Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.

Prima di procedere alle votazioni, a norma dei successivi commi, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi consiliari.

Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome. Per la elezione del Questori e dei Segretari si scrivono rispettivamente due nomi.

Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nelle elezioni suppletive, quando si debba coprire un solo posto, è eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti. Se nessun candidato abbia riportato la metà

più uno dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Se si debbono coprire due posti si vota per un solo nome e si vota per due nomi se si debbono coprire tre posti: in entrambi i casi sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Lo spoglio delle schede si fa in seduta pubblica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

VIRDIS, Segretario:

Art. 7

Quando la costituzione dell'Ufficio di Presidenza è compiuta, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Rappresentante del Governo presso la Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

VIRDIS, Segretario:

Art. 10

Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne

è l'oratore ufficiale.

Il Presidente convoca il Consiglio dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, interpreta il regolamento e ne impone l'osservanza. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, sovrintendendo alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari, e assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

VIRDIS, Segretario:

Art. 11

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

VIRDIS, Segretario:

Art. 12

I Questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione del Consiglio.

Essi, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono alla polizia ed al cerimoniale del Consiglio provvedono alla gestione dei fondi a disposizione del Consiglio, salvo quando si tratti di assunzioni di impegni di spese straordinarie

o che incidano in più esercizi finanziari, nel qual caso l'autorizzazione è data dal Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio di Presidenza; predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese e ne sono relatori al Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 13

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti del Consiglio e ne danno lettura; tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; curano che il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente, e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro viene deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori secondo le disposizioni del Presidente.

I Segretari verificano altresì l'attuazione degli ordini del giorno approvati dal Consiglio, riferendone al Presidente.

In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Consiglieri presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 14

L'Ufficio dei Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio, dai due Vice Presidenti, dai tre Questori e dai tre Segretari.

Quando si riunisce per deliberare su affari di sua competenza prende il nome di Consiglio di Presidenza.

Funge da Segretario il Segretario Generale del Consiglio.

Il Consiglio di Presidenza approva, su relazione dei Questori, il progetto di bilancio, le eventuali variazioni e il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

Esprime il parere — a norma dell'articolo 13 — sugli impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari.

Provvede con apposito regolamento o con ordini di servizio a tutti i servizi interni del Consiglio. Con appositi regolamenti provvede altresì a dettare norme in merito alla connessione di contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari costituiti secondo l'articolo 26 e alla concessione di facilitazioni di viaggio ai Consiglieri e loro familiari.

Provvede alla nomina, alle promozioni e alle destituzioni e a quant'altro previsto dall'articolo 140.

Delibera su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

Allo scadere della legislatura, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza.

Subito dopo i Questori rimettono i conti ai loro successori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 14 non doveva essere incluso nel testo e quindi non si deve mettere in votazione. In sede di coordinamento, ci sarà solo da spostare i tre Questori con i tre Segretari e basta, ma

VII LEGISLATURA

CCCXIX SEDUTA

13 FEBBRAIO 1979

l'articolo 14 non deve essere messo in votazione, perché non ha subito modifiche.

PRESIDENTE. In effetti, come i colleghi possono constatare, il testo proposto è eguale a quello dell'attuale Regolamento, quindi l'articolo 14 non si mette in votazione.

Si dia lettura dell'articolo 14 bis

VIRDIS, Segretario:

Art. 14 bis

Le cariche di componente l'Ufficio di Presidenza, di Presidente di Gruppo e di Presidente di Commissione permanente o speciale, nonché di Presidente della Commissione per la Biblioteca e della Giunta delle Elezioni, sono tra loro incompatibili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 26.

VIRDIS, Segretario:

Art. 26

Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare al Segretario Generale del Consiglio, per iscritto, a quale Gruppo consiliare intendono appartenere.

Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno cinque Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio autorizza la costituzione di Gruppi con almeno tre Consiglieri, purché questi rappresentino un Partito organizzato nel territorio della Regione Sarda, che abbia presentato con il medesimo contrassegno propri candidati in tutti i collegi circoscrizionali.

I Consiglieri i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, o dichiarino di voler appartenere a Gruppi che non raggiungono le adesioni di cui ai commi precedenti, costituiscono un unico Gruppo misto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

VIRDIS, Segretario:

Art. 27

Entro dieci giorni dalla prima seduta, il Presidente del Consiglio indice le convocazioni dei Consiglieri appartenenti a ciascun Gruppo consiliare.

Ciascun Gruppo procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza nominando il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed un Segretario.

Ciascun Gruppo è rappresentato dal proprio Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Componenti l'Ufficio di Presidenza.

I Gruppi composti di un numero di Consiglieri inferiore a cinque nominano solo il Presidente ed indicano il Consigliere che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento.

Nel Gruppo misto la costituzione dell'Ufficio di Presidenza deve avvenire in modo da rispecchiare per quanto possibile le varie componenti politiche del Gruppo stesso.

Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi è data comunicazione al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 28

Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire al Consiglio; in sede consultiva per esprimere pareri.

Si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni e relazioni della Giunta, per conseguire l'intesa o il concerto su atti che debbano essere predisposti dalla Giunta e per esprimere le funzioni di controllo di cui al successivo capo XIII.

Ciascun Gruppo consiliare è rappresentato nelle Commissioni permanenti in misura proporzionale ai propri iscritti e in ciascuna Commissione in ragione di un Commissario ogni sette iscritti. Ciascun Consigliere può far parte di una o due Commissioni di un solo settore, tra quelli indicati nel successivo articolo 31.

Ciascun Consigliere è assegnato ad almeno una Commissione ad eccezione del Presidente del Consiglio e dei componenti della Giunta regionale.

I Consiglieri sono assegnati alle Commissioni su designazione dei Gruppi consiliari, che ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può eccezionalmente consentire che un Gruppo designi uno stesso Consigliere in due Commissioni appartenenti a settori diversi. Lo stesso Presidente promuove le opportune intese fra i Gruppi al fine di risolvere eventuali questioni sulla composizione delle singole Commissioni.

Il Presidente del Consiglio consente deroghe alle norme precedenti per garantire la proporzionalità della rappresentanza dei Gruppi nelle Commissioni permanenti.

I Gruppi possono far intervenire, comunicandolo al Presidente della Commissione, un proprio componente quale osservatore senza diritto di voto nelle Commissioni nelle quali non sono rappresentati. Del parere da questi espresso si deve dare notizia nella relazione.

Ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge o per lo studio di particolari problemi, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza del Consiglio e senza pregiudizio per il funzionamento della Commissione.

Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire da un Commissario del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione, possibilmente dello stesso settore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 29

Negli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti, considerati nel loro complesso, devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.

Prima di procedere alla votazione a norma dei seguenti commi, il Presidente del Consiglio promuove le opportune intese fra i Gruppi consiliari.

Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione di un Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario e di un Vice Segretario.

L'elezione avviene mediante due distinte votazioni, in ciascuna delle quali viene votato un solo nome: il maggior votato nella prima votazione sarà il Presidente; chi lo segue immediatamente, il Vice Presidente. Lo stesso criterio si applica per il Segretario e il Vice Segretario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 65 *bis* del Capo IX.

VIRDIS, *Segretario*:

CAPO IX

Della presentazione e distribuzione dei disegni di legge e delle proposte di iniziativa consiliare e popolare

Art. 65 *bis*

Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata al Consiglio, il Presidente, prima di darne annuncio in Assemblea, dispone la verifica del computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità della proposta.

La proposta è trasmessa per l'esame, dal Presidente del Consiglio, alla Commissione competente a norma dell'articolo 32 e segue la normale procedura prevista per i progetti di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 65 *ter*

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 65 *ter*

Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare, un Presidente di Gruppo può chiedere al

Consiglio che si fissi un termine entro il quale deve essere concluso l'esame dell'argomento da parte della Commissione.

Scaduto il termine senza che la Commissione si sia pronunciata, la proposta viene discussa sul testo presentato, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione, non proroghi il termine.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 65 *quater*.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 65 *quater*

Una proposta di legge di iniziativa popolare, qualora il suo esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui è stata presentata, non decade e viene trasferita all'esame della legislatura successiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura della norma transitoria.

VIRDIS, *Segretario*:

NORMA TRANSITORIA

Le norme di cui agli articoli 6, primo comma e secondo comma; 14 *bis*; 26, secondo e terzo comma; 29, primo e secondo comma; 65 *ter*; entrano in vigore il 1° luglio 1979.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

VII LEGISLATURA

CCCXIX SEDUTA

13 FEBBRAIO 1979

parlare, metto in votazione la norma transitoria. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Continuazione della discussione della legge regionale 5 ottobre 1978: "Istituzione e disciplina dei Consultori familiari", rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. Continuiamo con l'esame della legge rinviata sui Consultori familiari. Lo emendamento all'articolo 15 è pervenuto ed è in corso di distribuzione. -

Se ne dia lettura.

VIRDIS, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Rojch - Carrus - Corona:

"Art. 15 - Le somme iscritte sul fondo previsto dall'articolo 14 della presente legge verranno annualmente ripartite nei capitoli da istituire, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione, in relazione agli scopi e alle finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla base del programma annuale di cui all'articolo 6 della stessa legge 29 luglio 1975, n. 405, mediante decreto dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore all'igiene e sanità". (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità per illustrare questo emendamento.

ROJCH (D.C.), Assessore dell'igiene e sanità. La decisione di portare in aula la legge nella sua stesura integrale, ha determinato la necessità di compiere quest'operazione di aggiustamento. La Commissione, voglio ricordare, aveva deciso, infatti, di riapprovare in aula il testo della legge senza fare alcuna modifica, non

ritenendo (la Commissione e la stessa Giunta) non fondati i motivi di rinvio del Governo.

La necessità dell'aggiornamento della parte finanziaria deriva dal fatto che l'articolo 15 si riferiva alle competenze dell'esercizio '78, anno di approvazione della legge. La legge che ora viene riapprovata deve invece ricadere nella competenza dell'esercizio finanziario '79. In sostanza, il problema nasce perché approviamo una legge in regime di esercizio provvisorio.

La modifica consiste nel prevedere un'entrata e un'uscita in assenza di bilancio. La nuova dizione dell'articolo prevede un'autorizzazione alla Giunta a provvedere alla ripartizione del fondo e all'istituzione dei relativi capitoli in conformità del programma di cui all'articolo 12.

La preoccupazione che una riapprovazione del testo originario potesse determinare un altro rinvio, ci ha portato a questa nuova formulazione, ma ho piena consapevolezza che il rischio non è fugato completamente. Infatti, il rischio permane in quanto noi andiamo ad approvare una legge in regime di esercizio provvisorio, e mentre la copertura per la parte di finanziamento statale viene assicurata (quindi non possiamo in alcun modo incorrere in una illegittimità in base all'articolo 80 della Costituzione), invece per la parte relativa alla quota regionale il rischio di un possibile rinvio purtroppo, bisogna dirlo, non è fugato del tutto.

Però, arrivati a questo punto, io credo che il Consiglio non possa in alcun modo non approvare la legge: l'approvazione diventa un atto politico di significativa importanza, pari alla stessa importanza della legge. Pertanto io credo che - nonostante questa preoccupazione - noi non possiamo oggi, in modo assoluto, credo, rinviare l'approvazione della legge, attendendo magari l'approvazione del bilancio della Regione. Ritengo che approvare la legge e iniziare a farla funzionare anche in base al finanziamento statale; creare e porre in essere tutti gli istituti e i meccanismi, gli atti amministrativi e gli atti politici per l'avvio dei Consultori, sia un atto di per sé talmente importante che il Consiglio debba senz'altro procedere nonostante queste perplessità (che purtroppo sussistono e sussistono in base ad esperienze del passato, nel

VII LEGISLATURA

CCCXIX SEDUTA

13 FEBBRAIO 1979

senso che il Governo qualche volta ha rinviato delle leggi approvate in regime di esercizio provvisorio). Comunque, facendo una valutazione complessa, io credo che il Consiglio debba ugualmente procedere all'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Si intende, onorevole Assessore, che l'emendamento numero 4 è ritirato?

ROJCH (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Sì.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 5.

Ha domandato di parlare l'onorevole Murru per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevissimamente, proprio per sollevare ancora qualche perplessità. Intanto prendo atto del fatto che le osservazioni sollevate in sede di discussione dell'articolo 10 da parte del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale, sono state confermate non solo dalla Giunta, ma dagli esperti tecnici. Si è voluto trovare un accorgimento con questo emendamento che, a mio modo di vedere, non è quello che calza, stando alle osservazioni fatte ed a quello che lo Statuto e le leggi in materia prevedono, almeno a mio giudizio. Cioè, se noi votiamo per una legge del 1978, è nel 1978 che dobbiamo trovare il finanziamento e quindi recepire anche il capitolo finanziario. Poiché questa legge si trasferisce al 1979, in questo momento noi non possiamo stabilire in quale capitolo finanziario del bilancio del 1979 collocheremo questa spesa.

Questa è un'osservazione di carattere generale, che appare anche fin troppo elementare. Ma l'altra osservazione, onorevole Assessore (ed ho concluso, Presidente), l'altra perplessità che io sollevo adesso è proprio in base al suo ottimismo circa il poter gestire la legge con la quota dello Stato. Allora, poiché per quanto riguarda la quota regionale rimangono vive le perplessità, proprio da parte della Giunta, che nonostante i suggerimenti tecnici degli esperti in materia corriamo il rischio (queste sono le

testuali parole della Giunta) di vederci per una seconda volta sollevate le eccezioni da parte dell'organo di controllo governativo io dico: in questo modo, in questo contesto, la legge, varata soltanto per la parte finanziaria dello Stato, senza incorporarvi la parte finanziaria della Regione, ovvero della quota regionale, è perfetta? E' valida una legge così fatta? Ecco la seconda eccezione che sollevo.

Posto il secondo pericolo che noi stiamo correndo e ribadendo il voto favorevole per la legge, noi, per quanto riguarda questo aspetto, questo emendamento, per chiarezza e per onestà politica ci asteniamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Usai per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

USAI (P.C.I.). C'è naturalmente l'esigenza di approvare la legge perché possa predisporre tutta l'attività per la costituzione dei Consulenti, e credo che questo sia un problema sentito da tutti i Gruppi politici e dai consiglieri. Ma ritengo che, per fare questo, ci sia anche la necessità che il provvedimento che stiamo approvando non sia contrario alla Costituzione della Repubblica italiana, quindi non porti il Governo a respingerci nuovamente la legge che stiamo per approvare.

Ora, se noi non avessimo apportato alcuna modifica alla legge che il Governo ci ha rinviato (di fatto, abbiamo introdotto delle modifiche che sostanzialmente non hanno cambiato la legge che avevamo già approvato), probabilmente avremmo potuto tentare la via finanziaria che era già prevista nella legge rinviata. Ma, avendo modificato alcune parti, praticamente ci troviamo di fronte a una legge nuova, che non può richiamare i capitoli di bilancio che avevamo previsto per il 1978 e che, d'altronde, non può neppure richiamare capitoli di bilancio che non esistono, relativi al bilancio del 1979 che ancora non abbiamo fatto. Inoltre, non siamo neanche in condizione di impegnare somme sulla maggioranza dell'introito dei tabacchi, che non sappiamo a quanto ammonteranno, per cui stiamo correndo il rischio di ma-

cinare attorno al vuoto: questa legge ci sarà certamente rinviata perché anticostituzionale, non avendo copertura finanziaria, ma copertura non possiamo dargliene, in quanto non esiste il bilancio del 1979.

E tutte le leggi che faremo fino a quando (così è stato sempre nel passato) non ci sarà un bilancio presente, credo che il Governo ce le rinverrà.

Noi possiamo certo approvare questa legge, perché abbiamo delle somme che ci provengono dallo Stato; però possiamo approvare la legge anche con una dizione che dica che il Presidente della Giunta è autorizzato (cosa che non esiste in questi emendamenti) ad apportare con propri decreti le opportune modifiche al bilancio, cioè a collocare queste somme che ci proverranno dallo Stato nei capitoli del bilancio del 1979.

Per quanto riguarda gli impegni per il 1979 nel bilancio regionale, non possono essere presi: tutti e due gli emendamenti presentati dalla Giunta ci pongono solo in condizioni di farci rinviare nuovamente la legge.

PRESIDENTE. Io voglio rilevare che un emendamento, quello all'articolo 14, è stato già approvato dal Consiglio. I rilievi fatti effettivamente sono fondati, debbo tuttavia far rilevare che anche l'articolo 14 è stato già approvato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Macis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MACIS (P.C.I.). Signor Presidente, se lei mi consente, anche se mi rendo conto che ci troviamo in una fase che oserei definire un po' anomala, chiederei di interpellare il Presidente della Giunta su questo problema, sottolineando innanzitutto che si tratta di un problema tecnico, che quindi va risolto, evidentemente, dai tecnici di cui la Giunta dispone; in secondo luogo, che si tratta di un problema politico di grande rilievo. Questa legge ha una sua importanza e può essere approvata a condizione che vi sia un impegno corrispondente da parte della Giunta. I colleghi Maria Rosa Cardia e Paolo Berlinguer si sono diffusamente intratte-

nuti su questo punto. Io voglio soltanto ricordare qui, per darne atto al Presidente della Giunta, che soltanto a seguito dell'intervento personale del Presidente della Giunta, dopo mesi che questa legge era rimasta in un cassetto senza che venisse svolta nessuna azione, è stata sbloccata.

Quindi interpello direttamente il Presidente della Giunta, anche perché non cadiamo in un'altra svista, in un altro errore che potrebbe portare al rinvio della legge sui Consultori, come mi pare abbia documentato il collega Usai nel suo intervento.

PRESIDENTE. Certamente i colleghi hanno presenti i termini del problema, ma forse è bene riepilogare.

L'articolo 15, che è quello di cui stiamo parlando e sul quale stiamo per votare, è collegato all'articolo 14 della legge. Quindi l'osservazione qui fatta riguarda principalmente l'articolo 14 della legge, il quale fa riferimento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il '79, bilancio che il Consiglio non ha ancora approvato. Questo è il problema, e riguarda anche un articolo già approvato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.), Presidente della Giunta. Presidente, debbo confessare che su una materia (come è stato detto anche dal collega Macis) molto tecnica, non avrei un'opinione molto precisa. Per quanto riguarda il meccanismo previsto dall'articolo 15, è un meccanismo che noi ripetiamo ormai formalmente per tutti i fondi che provengono dallo Stato, che hanno una destinazione vincolata, prevedendo sempre che con un decreto si ripartiscano in capitoli di bilancio previsti *ad hoc*. Si rinvia semplicemente a dopo l'approvazione del bilancio una ripartizione per capitoli.

La preoccupazione (mi pare che questa sia la preoccupazione più fondata, in un certo senso; adesso, però, francamente, non vorrei dire qualcosa che non è neanche esatta) sarebbe relativa all'utilizzazione di una posta del bilancio dell'anno scorso che, a questo punto, in sostanza, non sopravvive come tale, in quanto

— essendo una spesa corrente non essendo stata impegnata, diciamo, con nessun atto — dovrebbe essere già nei residui, addirittura fuori dal bilancio della Regione, in economia. Quindi, probabilmente, il Governo potrebbe osservarci che noi stiamo utilizzando centottantatre milioni dell'esercizio passato che non esistono più.

Meno rilevante mi sembra il discorso dei soldi di quest'anno, perché anche se non esiste il bilancio noi possiamo legiferare e prevedere maggiori entrate per la Regione, senno sarebbe assolutamente messa in dubbio la possibilità di fare leggi in assenza di un bilancio definitivamente approvato. Noi siamo in esercizio provvisorio, ma direi che si può prevedere benissimo una maggiore entrata anche se il bilancio non c'è, da parte del Consiglio regionale.

Direi che su questo argomento più che una discussione aperta in aula, probabilmente occorrerebbe una discussione intorno a un tavolo per vedere se troviamo una soluzione. Io mi rendo perfettamente conto, però, che l'aver approvato l'articolo 14 ci vincola in un certo modo, a meno che non si trovi un meccanismo, riferito all'articolo 15, che rimetta in discussione anche l'articolo 14, per poi — in sede di coordinamento — riportare ad armonica unità tutto il resto. Cioè, dovremmo emendare l'articolo 15 in modo tale che risulti in qualche misura modificato anche l'articolo 14. Altri accorgimenti io non ne vedo.

Allora, se il Presidente è d'accordo, io chiederei una breve sospensione, per esaminare la questione insieme con i colleghi della Commissione bilancio, che altre volte hanno curato la stesura di questi testi in maniera più precisa, più puntuale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, io credo di dover fare una proposta nel tentativo di risolvere il problema. Preciso che la legge, così come è stata licenzia-

ta dalla Commissione competente, non è stata trasmessa alla Commissione bilancio per esprimere il parere di rito (anche perché, essendo stata riapprovata, non occorre parere), sarebbe stato opportuno trasmetterla comunque, in quanto veniva approvato un testo del 1978 in pendenza di un esercizio provvisorio. Il mio parere è che si potrebbe sospendere la discussione e rinviare la legge, per il parere, alla Commissione bilancio, con la giustificazione che, in buona sostanza, l'articolo 14, sia pure approvato, crea un impegno che credo sia indispensabile vedere in Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

MACIS (P.C.I.). Io non credo — mi scusi collega Puddu — che riusciremo ad arrivare ad una tempestiva soluzione di questo problema con un rinvio in Commissione. Mi pare che, invece, vi siano le condizioni per accogliere il suggerimento che veniva dal Presidente della Giunta, con il quale io concordo, di elaborare un nuovo emendamento che, in qualche modo, comprenda anche la normativa dell'articolo precedente.

Chiediamo quindi che la Giunta, per domani mattina, ci presenti questo emendamento. Mi pare che sia la cosa più semplice.

PRESIDENTE. Abbiate pazienza: io mi rendo conto che tutti i colleghi vogliono in qualche modo trovare una soluzione al problema che è sorto, ma non posso dare due volte la parola per dichiarazione di voto allo stesso collega.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Il collega Macis ha parlato due volte!

PRESIDENTE. Gli altri hanno parlato una sola volta. (*Interruzioni*).

Come? Ha parlato due volte per dichiarazione di voto? (*Interruzioni*).

Va bene.

Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Il discorso si incentra, purtroppo, sull'articolo 14, Presidente, che è stato già approvato dal Consiglio; inoltre, non solo sotto l'aspetto politico, l'articolo 15 si aggancia al 14. Ecco, in quale modo si può trovare una soluzione questa sera con gli esperti e con i rappresentanti della Commissione bilancio? A mio modesto parere, sarebbe opportuno rinviare la legge alla Commissione bilancio; accetterei pertanto la proposta di Puddu, in modo che entro domani la Commissione bilancio, con gli esperti, esamini qualche marchingegno di carattere tecnico.

L'articolo 14, badate (su questo non credo che vi siano possibilità di discussione), è stato approvato dal Consiglio! Occorre quindi trovare una soluzione per una modifica di questo emendamento o per un nuovo emendamento all'articolo 15, che sia sostitutivo ma, come dire, più ampliante, tale da consentirci di recepire quello che nell'articolo 14 è stato approvato per poter uscire da questa *impasse*. Diversamente non se ne esce, a mio modesto parere.

Quindi, Presidente, io sono dell'avviso che la proposta Puddu vada approvata, per una soluzione a brevissimo termine, anche stasera o domani.

PRESIDENTE. Io debbo far rilevare ai colleghi che l'articolo finanziario è già stato approvato. L'articolo finanziario vero e proprio è infatti l'articolo 14; l'articolo 15, invece, riguarda una specificazione relativa al modo di utilizzare i fondi dell'articolo 14.

La parte finanziaria è già approvata, cari colleghi!

Allora, siccome mi è parso di capire che la Giunta intende presentare un emendamento all'articolo 15, credo che la cosa migliore sia sospendere a questo punto i lavori del Consiglio. Esamineremo a suo tempo l'emendamento che la Giunta ci ha preannunciato, dopodiché trarremo le conclusioni che dovremo trarre. A questo punto, noi possiamo procedere o ad approvare o a respingere l'emendamento numero 5, oppure possiamo attendere l'altro emendamento che la Giunta ci ha

preannunciato.

Siccome mi pare che questa sia la cosa più giusta, più ragionevole, sospendiamo a questo punto i lavori del Consiglio.

Sull'ordine dei giorni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Sull'ordine del giorno, onorevole Presidente. Chiederei alla Giunta, se è possibile, che risponda all'interpellanza numero 483 sulla condizione che si è determinata nella cartiera di Arbatax, in ordine alle notizie di stampa che prevedono il passaggio di questa azienda dal gruppo Fabo - Carta a un non meglio precisato gruppo pubblico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Maddalon. Ne ha facoltà.

MADDALON (P.C.I.). Signor Presidente, chiedo alla Giunta se sia possibile avere una risposta all'interrogazione numero 908, relativa alla mancata sistemazione delle strutture della Casa di riposo di Alghero ed alla mancata assegnazione di fondi per il finanziamento e il pagamento del personale della Casa medesima, personale che si trovano in gravi difficoltà.

PRESIDENTE. Prego il Presidente della Giunta di far conoscere quando ritenga possibile dare risposta a questa interpellanza ed a questa interrogazione.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Non so come siano ordinati i lavori del Consiglio, ma se la settimana ventura ce ne sarà, possiamo già fissare per allora. Altrimenti alla prima tornata successiva.

Comunque, possiamo dare anche una risposta scritta, perché abbiamo gli elementi per farlo. Facciamo così? Va bene.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

sull'ordine del giorno l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Come Gruppo socialista, noi abbiamo presentato un'interpellanza riguardante la situazione della Clinica ostetrica dell'Ospedale Civile di Cagliari. Gradiremmo conoscere dal Presidente o dall'Assessore quando verrà posta in discussione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Una proposta, ecco: siccome di interrogazioni e di interpellanze ve ne sono forse centinaia, ed anche di una certa importanza, io vorrei fare una proposta Presidente. Per quelle interpellanze alle quali, per diversi motivi, non si riesce ad ottenere risposta in aula, i colleghi interessati possono formulare (anche se non l'hanno fatto a suo tempo) una richiesta di risposta scritta. Molti colleghi desiderano avere quelle risposte, perché possono servire per tantissime ragioni, anche per regolarsi sul proseguo dell'attività del Consiglio regionale. Ecco, allora, può essere data una risposta scritta per le interpellanze che giacciono dal 1974, dal '75, in modo che si arrivi in tempi possibili e non alla prossima legislatura.

Io non credo assolutamente, Presidente, che in cinque anni non si siano raccolti già gli elementi per rispondere ad interpellanze e interrogazioni. Qui è questione di volontà politica! A questo punto, chiedo che il tutto venga realizzato, cioè questa risposta scritta

venga data in tempi brevi, accessibili: una settimana, dieci giorni dalla data della richiesta.

PRESIDENTE. Naturalmente si è riferito alle interrogazioni, perché alle interpellanze non può essere data risposta scritta, ma devono essere svolte in Aula.

Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, abbiamo discusso tante volte questo problema. Dovevamo includere nel Regolamento (non so se questo sarà oggetto delle prossime modifiche) qualcosa che consentisse di trattare i problemi anche in Commissione, come già sta accadendo in Parlamento.

Ci rendiamo perfettamente conto che l'interrogazione è per un fatto urgente, che richiede una risposta probabilmente immediata, altrimenti non serve più. Quelle alle quali si riferiscono i colleghi, vecchie di diversi anni, probabilmente sono superate, quindi sarebbe anche inutile rispondere. Se noi fossimo però sollecitati in merito all'utilità della risposta scritta, procederemo rapidamente; non abbiamo difficoltà.

Mi rendo perfettamente conto del problema.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 21.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida
